

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1857

PRESIDENZA DEL GENERALE QUAGLIA DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. *Seguito della verifica dei poteri — Convalidamento dell'elezione di Bobbio — Elezione del collegio di Mondovì — Obbiezioni del deputato Notta e spiegazioni del relatore Cavallini e del deputato Vallauri — L'elezione è confermata, e si confermano pure quelle di Salussola, Porto Maurizio e Felizzano — Elezione di Racconigi — Opposizioni dei deputati Leardi e Mellana — È confermata — Si approva pure quella di Chieri — Elezione di Gavi — Controversia per l'interpretazione di schede — Opinioni dei deputati Bixio, Mellana, Crotti, Costa, Rattazzi, ministro dell'interno, Alfieri, Moia, Menabrea — Convalidamento dell'elezione — Incidente sulla votazione — Interruzioni dalle gallerie — Convalidamento dell'elezione di Decimo — Relazione su quella di Demonte — Obbiezioni del deputato Menabrea e schiarimenti dei deputati Rattazzi, ministro dell'interno, e Galvagno — È convalidata — Elezione del collegio di Albertville — Proposizione di annullamento fatta dall'ufficio IV — Osservazioni e spiegazioni dei deputati Chidì, Crotti, Miglietti relatore, Cavour Gustavo, Cavour Camillo, presidente del Consiglio, Pescatore, Costa di Beauregard, Ara, Genina, Mazza e Mellana — La proposizione di annullamento è rigettata — Indi si rigetta pure la proposta d'inchiesta, e si convalida l'elezione.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

LEARDI, segretario univerno, dà lettura del processo verbale della tornata del 19, che è approvato.

SEGUITO DELLA VERIFICA DEI POTERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della verifica dei poteri. Invito i signori relatori a venire man mano alla ringhiera.

GINET, relatore. Collège de Bobbio. — Le collège de Bobbio se compose de deux sections, celle de Bobbio et celle d'Ottone. Dans la première il y a 121 électeurs inscrits; dans la seconde 133: total 254. Le nombre des votants a été de 94 dans la première section, et de 64 dans la seconde. Le nombre des votes s'est réparti de la manière suivante: M. l'avocat Marrè, président du tribunal de Bobbio, 57; le professeur Melegari, 50; le comte Carlo Alfieri, 46; le marquis Spinola, 2; bulletins annulés, 3.

Aucun des candidats n'ayant obtenu le nombre de voix voulu par la loi, on dut procéder au scrutin de ballottage entre M. le président Marrè et M. le professeur Melegari. Les électeurs qui ont pris part au scrutin de ballottage ont été au nombre de 177. M. le président Marrè a obtenu à Bobbio 51 votes; à Ottone 66; total 117. M. le professeur Melegari a obtenu à Bobbio 35 votes; à Ottone 24; total 59.

Le président Marrè a donc été proclamé député du collège de Bobbio.

Les opérations se sont faites régulièrement. Toutefois dans le scrutin de ballottage de la section de Bobbio, lorsque toutes les opérations ont été terminées, le pré-

sident a demandé à l'assemblée si personne n'avait des réclamations à faire sur la manière dont les opérations avaient eu lieu. Alors trois individus ont fait observer au président qu'un certain Buelli avait voté deux fois.

Le bureau a expliqué la chose de la manière suivante:

« Au premier appel un certain François Buelli est venu déposer son vote dans l'urne et s'en est allé. Il est rentré un instant après avec son frère D. Antoine, qui est atteint d'une paralysie qui l'empêche de marcher et d'écrire. Tous deux se sont portés à la table du bureau, et là le président a remis à François Buelli un bulletin. Tous deux ensuite sont allés à la table des électeurs, et François a écrit, sous la dictée de son frère Antoine, le nom du candidat qu'il voulait nommer. Puis tous les deux ensemble sont revenus à la table du bureau, et le bulletin a été consigné au président, qui l'a mis dans l'urne. »

Le I bureau a reconnu que tout ceci était parfaitement légal; aussi il propose à la Chambre de confirmer la nomination de M. l'avocat Marrè, président du tribunal de Bobbio, comme député du collège de Bobbio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del I ufficio per l'approvazione della nomina a deputato del collegio di Bobbio nella persona dell'avvocato Carlo Marrè. (La Camera approva.)

CAVALLINI GASPARE, relatore. Collegio di Mondovì. — Questo collegio consta di tre sezioni, la prima e la seconda in Mondovì, e la terza in Frabosa.

Gli elettori iscritti nella prima sezione sono 314, nella seconda 273, nella terza 60: in totale 386.

Votarono nella prima sezione elettori 181, nella seconda 165, nella terza 40, e così complessivamente in

numero di 386. Il signor cavaliere professore Tommaso Vallauri riportò nella prima sezione voti 96, nella seconda 84, nella terza 16, e quindi in complesso 196. Il signor avvocato Giacomo Peyrone ebbe nella prima sezione voti 80, nella seconda 72, nella terza 15; in totale voti 167. Undici voti andarono dispersi su altri candidati, e 12 schede furono dichiarate nulle.

Nessuno dei candidati avendo riportato la maggioranza prescritta dalla legge si procedette alla seconda votazione fra i due candidati che ottennero il maggior numero di suffragi, cioè fra il signor professore Vallauri ed il signor avvocato Giacomo Peyrone.

A questa seconda votazione presero parte nella prima sezione elettori 206, nella seconda 200, nella terza 51, e così in totale n° 457.

Il signor professore Vallauri conseguì nella prima sezione voti 112, nella seconda 113, nella terza 30; in totale 255. Il signor avvocato Peyrone riportò nella prima sezione voti 92, nella seconda 80, nella terza 21; in totale 193. Due schede erano in bianco, e 7 furono dichiarate dubbie.

Il professore Vallauri, siccome quegli che ottenne un maggior numero di suffragi, venne proclamato deputato.

Se fosse il caso di dover esaminare le 7 schede dubbie che vanno annesse ai verbali, forse quattro di esse dovrebbero attribuirsi al professore Vallauri e le altre tre all'avvocato Peyrone; ma torna superfluo l'intrattenersi sulle medesime, giacchè il professore Vallauri ebbe, senza contestazione di sorta, 62 suffragi in più di quelli riportati dal suo competitore.

Se non che ai verbali contenenti il risultamento della seconda votazione vanno annesse tre proteste tendenti ad ottenere l'annullamento dell'elezione della quale si tratta; due controproteste colle quali si combattono alcune delle osservazioni esposte nelle dette proteste, e due dichiarazioni dei membri degli uffici, delle quali è mio dovere di darvi lettura:

« L'ufficio dà atto al signor dottore Balbiano Giuseppe, elettore iscritto nella presente sezione, della protesta da esso fatta per violazione dell'articolo 8 della legge elettorale 17 marzo 1848 per non essersi richiesto nè presentato da verun elettore il certificato d'iscrizione di cui all'articolo 62 della legge elettorale, sul che l'ufficio, senza contestare il fatto, ne lascia la decisione a chi di diritto. »

Al verbale della seconda sezione trovasi annessa quest'altra protesta:

« Intanto, verso le ore dieci di stamane, cioè dopo la prima votazione, è comparso il signor causidico Giuseppe Sciolla, il quale chiese dargli atto che pressochè tutte le schede degli elettori di Bastia e Monastero vennero scritturate da sacerdoti a tal uopo richiesti; si dà quindi atto al medesimo della premessa opposizione e di altre due contenute in due appositi scritti dall'ufficio vidimati, che si mandano inserire al presente verbale.

« Si dà pure atto agli elettori signor notaio Raffaele Vassallo, scrutatore, e signor Maglia Giovanni, della presentazione per essi fatta di una serie di osservazioni

fatte in proposito delle eccezioni del causidico Sciolla, contenute in due appositi scritti, dall'ufficio vidimati, che si mandano pure inserire al verbale.

« L'ufficio poi si crede in dovere di dichiarare, per quanto riflette l'eccezione di nullità del causidico Sciolla, essere cosa costante in fatto che le due liste elettorali di Bastia e Monastero rimasero continuamente, pendente la prima votazione, sulla tavola dell'ufficio, sul davanti al posto che occupava lo scrutatore signor Bartolomeo Tealdi, e che vi rimasero sino compiuto il primo appello, e che quindi si affissero sull'istanza dell'elettore avvocato Ricolfi. » (*Seguono le firme*)

Il signor causidico Sciolla ha pure inoltrata quest'altra protesta:

« L'elettore sottoscritto fa istanza, in aggiunta alle già precedentemente fatte osservazioni, gli venga dato atto che l'introduzione alla sala di votazione fu libera, che non venne richiesto a veruno il certificato d'iscrizione, e che nella sala di votazione, e pendente la medesima, si trovarono diversi individui non elettori, nè iscritti sui ruoli, quali sono Sebastiano Demolini ed Edoardo Mari.

« Risultando quindi essersi contravvenuto al disposto degli articoli 69 e 80 della legge elettorale, protesta di nullità la seguita votazione, chiedendo in tale conformità dichiararsi dalla Camera elettiva, per i motivi svolti in nota a parte che si presentano coll'istanza, venga la medesima unita al verbale e con esso trasmessa al Parlamento. »

A lato di questa protesta vi ha una controprotesta del signor conte Lanza, uno degli scrutatori, del tenore seguente:

« Il sottoscritto scrutatore, delegato dal signor presidente per verificare se effettivamente esistevano nella sala dell'elezione persone estranee non comprese nell'elenco degli elettori, vi trovò appunto un tale Edoardo Bartolomeo Demichelis, elettore di altra sezione, *che furono poi invitati a ritirarsi.* »

Dice che non ne ha trovato che uno, e poi soggiunge *che furono poi invitati a ritirarsi.*

Lo stesso signor Sciolla inoltrò un'altra protesta del tenore che segue:

« All'ufficio elettorale di Mondovì, seconda sezione.

« Il sottoscritto elettore protesta di nullità contro la elezione di quest'oggi per le seguenti due considerazioni:

« Primieramente per essersi contravvenuto al disposto dell'articolo 80 della legge elettorale, coll'aver permesso l'ingresso nel locale dell'elezione ad una molteplicità di persone, senzachè presentassero il certificato, di cui all'articolo 62 della legge stessa;

« Secondariamente, per contravvenzione al disposto dell'articolo 69 della stessa legge elettorale, per non essere rimaste affisse nella sala dell'adunanza, durante il corso delle operazioni della sezione, le liste degli elettori dei comuni di Bastia e Monastero; fatto questo che ebbesi a verificare e controllare dall'ufficio stesso sul finire della votazione del primo appello, fatto che im-

porta la nullità delle operazioni, come già ebbesi a riconoscere, come pronunziato dalla Camera elettiva della tornata del 23 dicembre 1852 intorno all'elezione del collegio di San Quirico, seguita in persona dell'ora ministro Paleocapa.

« Il fine della legge col prescritto di detto articolo si è che ciascun elettore possa vedere a mano a mano che uno è chiamato a votare, se realmente esiste su quella lista, ovvero se per avventura possa essere un intruso; nello stato delle cose, quale ebbesi come sopra a constatare, fu evidentemente violato il fine della legge, ed è quindi appoggiata l'istanza per la nullità delle seguite operazioni. »

Ora darò lettura della controprotesta dello scrutatore Vassallo:

« Lo scrutatore notaio Vassallo osserva credere egli inutile e di niuna importanza l'istanza fatta in primo luogo dal signor elettore Sciolla, mentre la legge, facendo facoltà ad ogni elettore di farsi scrivere la scheda da altro elettore richiesto, poco deve importare che la persona richiesta sia prete, secolare o militare, bastando che sappia scrivere.

« Quanto alla seconda istanza di detto signor elettore Sciolla, appoggiata a che le liste degli elettori di Bastia e Monastero non siano state pubblicate alla porta esterna della sala di questa sezione, lo scrutatore Vassallo la crede anche inconcludente, sia perchè la legge non prescrive che la lista degli elettori debba rimanere affissa alla porta della sala, ma solamente nella sala dell'adunanza, in quale sala appunto erano dette due liste che si trovavano sulla tavola dell'ufficio, alla quale la legge fa facoltà a tutti gli elettori di accostarsi e girarvi attorno, di modo che tutti han sempre potuto vedere ed osservare che tali due liste là si trovavano esposte al pubblico, ed a vista e disposizione di tutti gli elettori, niuno eccezzuato. Sia poi perchè nessuno fece richiami ed osservazioni in proposito prima del signor Sciolla, il quale, tuttochè anche egli fino da principio della seduta dell'adunanza presente, aspettò fino alle ore dieci e mezzo circa a fare la sua osservazione.

« Sia finalmente perchè, in seguito all'osservazione del signor Sciolla, il signor presidente di quest'ufficio mandò tosto e ad ogni buon fine pubblicare dette due liste degli elettori di Bastia e Monastero, che già trovavansi come sopra in luogo pubblico, cioè sulla tavola dell'ufficio, alla porta esterna della sala, dove rimasero affisse e pubblicate tre ore circa prima del secondo appello e così pubblicate ed affisse in un colla lista degli elettori di Mondovì, rimasero fino alla fine di tutte le operazioni di questa sezione.

« Il sottoscritto chiede che queste sue osservazioni siano inserite al verbale d'oggi per tutti quegli effetti che di ragione. »

Finalmente devo darvi lettura della controprotesta dell'elettore signor Maglia.

Chiede concedersegli testimoniali:

« 1° Che la lista elettorale di questa seconda sezione di Mondovì venne pubblicata e rimase affissa alla porta

esteriore della sala di votazione pendente tutta l'operazione;

« 2° Che il signor Sciolla Giuseppe causidico è portato sulla citata lista, e chiamato a suo turno, è comparso e diede il suo voto;

« 3° Che l'ommissione dell'affissione delle liste elettorali di Bastia e Monastero venne dallo stesso signor Sciolla rilevata solo compiuta la prima votazione;

« 4° Che dal predetto al momento di detta sua denuncia non venne motivata una qualche ommissione di voti od altro inconveniente qualsiasi per detto supposto difetto;

« 5° Che non è in fine stabilito che realmente non siasa fatta la reclamata pubblicazione ed affissione, dacchè nell'essersi dal signor segretario dell'ufficio staccate momentaneamente le liste per verificare un supposto sbaglio di figliazione d'un elettore, per non andar d'accordo tra le liste e gli elenchi, può stare che siasi fatta la pubblicazione od affissione, e che solo in tal occasione le prementovate liste siano restate sulla tavola dell'ufficio; epperò insussistente il rilievo del signor Sciolla. »

Quattro dunque sono gli appunti che si fanno contro quest'elezione.

Il primo per violazione da parte dell'ufficio della sezione principale dell'articolo 80 della legge elettorale che prescrive che niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni, se non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 62.

Il secondo, perchè l'introduzione nella sala di votazione della seconda sezione fu libera; non venne richiesto a veruno il certificato d'iscrizione, e vi si introdussero diversi individui non elettori e non iscritti sui ruoli quali sono i due individui che vennero indicati.

Il terzo, perchè quasi tutte le schede degli elettori di Bastia e Monastero vennero nella detta seconda sezione scritturate da sacerdoti a tale uopo richiesti.

Il quarto per contravvenzione al disposto dell'articolo 63 della detta legge elettorale che prescrive che la lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni del collegio, o sezione di collegio elettorale, perchè, durante tutto l'intervallo di tempo trascorso dall'incominciamento delle operazioni elettorali del ballottaggio nella seconda sezione, le liste degli elettori di Bastia e Monastero non rimasero affisse nella sala dell'adunanza.

Il primo appunto che viene fatto alle operazioni della sezione principale, che cioè non sia stato nè richiesto, nè presentato da alcuno il certificato d'iscrizione, è pure opposto agli atti della seconda sezione, ed è perciò ripetuto nel secondo appunto; tuttavia converrà parlare separatamente e dell'uno e dell'altro, perchè le circostanze che sono esposte intorno alla seconda sezione non sono le medesime che si riscontrano riguardo alla prima e viceversa.

Rispetto alla prima sezione, è detto che non si è nè richiesto nè presentato da alcun elettore il certificato di iscrizione di cui all'articolo 62 della legge elettorale; eccovi in poche parole non solo la sostanza, ma la pre-

cisa lettera di tutta la protesta. Contro l'operato della prima sezione non si muove altra opposizione.

A tale protesta riferita nei termini che vi ho esposti, l'ufficio della stessa sezione risponde con questi altri: « sul che l'ufficio, senza contrastare il fatto, ne lascia la decisione a chi di diritto. »

È dunque ammesso dall'ufficio stesso e resta perciò comprovato che non fu richiesto nè presentato da alcun elettore della prima sezione il certificato d'iscrizione e che conseguentemente si contravvenne al disposto dell'articolo 80 della legge 17 marzo 1848.

Ma la disposizione di questo articolo è essa essenziale al segno, per cui se ne debba annullare l'elezione, quando risulti inosservata, negletta, violata?

Voi vedete, o signori, che la questione non è nuova e che essa già si presentò e si discusse allorquando nella tornata del 17 di questo mese si trattò dell'elezione del nostro collega Parodi.

Basta dunque enunciarvi il caso, perchè possa e debba dirsi già deciso e giudicato? No, o signori; se non è impossibile nella natura delle cose, è però difficile assai che un caso sia perfettamente identico ad un altro. Nella molteplicità dei casi che si possono presentare, mille sono i fatti e le circostanze diverse che li possono accompagnare, e questi fatti, queste circostanze tutte, unite e collegate insieme secondo la complessiva diversa loro rilevanza, possono indurvi e decidervi in questa o in quell'altra sentenza.

I membri del vostro ufficio I non furono tutti unanimi nel risolvere la fattispecie, ed il referente si credette quindi obbligato di trattare la questione più diffusamente di quello non l'avrebbe altrimenti svolta.

Se noi prendiamo la legge elettorale in mano, se noi l'esaminiamo da capo a fondo, articolo per articolo, invano ci faremmo a ricercare una sola disposizione, per l'inosservanza e violazione della quale sia comminata la pena della nullità di questa o di quella operazione elettorale, o dell'elezione stessa del deputato.

Il criterio adunque che ci deve manodurre a giudicare se una certa e data forma sia o no essenziale alla efficacia e validità dell'elezione vuol essere desunto da ben altra fonte e da altri principii.

È principio di diritto che la disposizione della legge, quando è precettiva od imperativa, deve essere osservata sotto pena di nullità, perchè, in caso diverso, chiunque potrebbe a suo talento violarla, e sino dai loro tempi i Romani c'insegnavano che *impune legi non paretur*.

È pure principio di diritto incontestabile che, tuttavolta che la legge stabilisce per la trasgressione o violazione della medesima, una pena qualunque, non se ne possa aggiungere altra.

Ora, sia pure imperativo, se così vuole ravvisarsi il disposto dell'articolo 80, il quale prescrive che niuno sia ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenta volta per volta il certificato d'iscrizione; ma, siccome all'articolo 76 è detto che sarà punito con una multa dalle lire 51 alle 200 chiunque, non essendo nè

elettore nè membro dell'ufficio, s'introdurrà davanti le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, noi, giudici, non potremmo aggiungere a legge ed applicare oltre a quella della multa, un'altra pena, e tanto meno la gravissima della nullità dell'elezione.

Che se non può essere nulla l'elezione del deputato per il fatto solo della semplice introduzione nella sala dell'adunanza di persone non aventi la qualità di elettore, che viene dalla legge represso colla sola multa, come mai si potrà sostenere che nulla sia l'elezione allorquando non è denunciato se non se il fatto solo, isolato, dell'ingresso nella stessa sala di persone, non già estranee al collegio, ma aventi la qualità di elettori non muniti del biglietto d'ingresso, contro le quali la legge non pronuncia tampoco la pena della multa?

Non si può dunque stabilire per massima, non si può ammettere siccome regola generale assoluta, che l'introduzione nella sala dell'adunanza di qualche persona estranea al collegio, o degli elettori non muniti del certificato d'iscrizione, annulli l'elezione.

Se non che si oppone che la forma è stabilita per garantire la sostanza della cosa, e che per conseguenza la mancanza di forma debbe trarre seco la nullità degli atti elettorali quando manchi la certezza o sorga dubbio grave che meno leale, meno sincera sia stata l'elezione. Ammettiamo tutto questo.

Ma abbiamo noi un sospetto, un dubbio qualunque che il risultato dello squittinio della prima sezione di Mondovì non rappresenti la vera volontà degli elettori?

No, o signori, non ne abbiamo alcuno, perchè nessuno fu denunciato. La esibizione del certificato d'iscrizione è una garanzia per il mantenimento dell'ordine e della disciplina, che tende a rassicurare sempre più la elezione; è desiderabile che, dal momento che la legge l'ha prescritta, la presentazione abbia luogo; ma, per ciò solo che gli elettori non presentarono tale certificato, non se ne può addurre che meno schietta sia l'elezione.

Ma si obietta ancora che altro è l'operato dell'ufficio, altro è il fatto dei terzi; che, se non si può ammettere per massima generale che l'inosservanza della legge per parte dei terzi possa sempre influire sulla validità della elezione, lo stesso non debbe dirsi del fatto dell'ufficio, ossia di quelle persone stesse che sono e dalla legge, e dalla fiducia degli elettori chiamati a fungere le delicate ed importanti funzioni degli atti elettorali, ed a cui incumbe in modo speciale l'obbligo, non solo di osservare, ma di far osservare la legge, e che, dal momento che risulta per dichiarazione dell'ufficio stesso della prima sezione che non fu richiesto nè presentato da alcun elettore il certificato d'iscrizione, lo stesso ufficio sia in colpa; sia comprovato che non fu introdotta nessuna precauzione per assicurarsi dell'identità degli elettori; che fu lasciata incustodita la porta; fu lasciato libero l'ingresso a chiunque e fu abbandonata la sincerità dell'elezione.

Non sappiamo bene se si possa ammettere la teoria che un fatto qualunque, l'inosservanza di una qualsiasi solennità per parte dell'ufficio, tuttochè questa sia grave, importante e fors'anche essenziale, debba sempre ed in

ogni caso ed anche quando fosse, per esempio, manifesto il dolo, la frode, la malavoglienza dell'ufficio, recare per conseguenza necessaria l'annullamento dell'elezione, quando, non ostante la mancanza di tale formalità, tuttochè gravissima, la Camera abbia tuttavia la certezza che il risultato degli squittini rappresenti la vera intenzione del corpo elettorale, non so, dico, se si possa stabilire una massima, una teoria sì rigorosa e assoluta; questo solo però sosteniamo, senza tema di errare, che dalla dichiarazione dell'ufficio della sezione principale, che si limitò a non contestare a che non si fosse nè richiesto nè presentato il certificato d'iscrizione, non resta ammesso che siasi lasciata incustodita la porta e libero l'ingresso a chiunque; tanto meno poi ammettiamo che siasi abbandonata la sincerità dell'elezione.

Nessuno negherà che sino a prova contraria stanno e devono sortire tutta la forza loro le risultanze dell'atto. Qui manca non solo la prova, ma persino la denuncia, che meno schiette, meno libere, meno leali siano state le operazioni della prima sezione del collegio di Mondovì. Sarebbe viziata l'elezione, se individui non elettori avessero preso parte alla votazione; ma, ben lungi che questo sia avvenuto, non si denuncia neppure che siansi introdotte nella sala dell'adunanza persone estranee alla sezione.

Le osservazioni che abbiamo premesse dimostrano adunque che il primo appunto non è tale da infirmare la elezione di cui è caso.

Le stesse osservazioni vogliono essere in gran parte applicate anche a riguardo del secondo appunto che viene fatto alla elezione della quale è discorso, e ci dispensano perciò dall'intrattenerci più a lungo intorno a ciò che è comune alla prima opposizione della quale vi abbiamo sinora favellato.

Il secondo appunto, siccome già udiste, consiste in che, stando alla protesta del signor causidico Sciolla, si lasciarono entrare nella sala della seconda sezione gli elettori senza loro chiedere il certificato d'iscrizione, e vi entrarono altresì persone non aventi la qualità di elettore e non inserite sulle liste.

Crediamo di avervi già sufficientemente dimostrato che il fatto semplice dell'ingresso nella sala delle adunanze degli elettori non muniti del certificato d'iscrizione, ed anche quello dell'entrata nella medesima di qualche persona estranea alla sezione ed al collegio, non può rendere nulla l'elezione. L'entrata nella sala delle adunanze per parte di estranei assumerebbe grave importanza quando risultasse altresì, o quanto meno venisse esposto che da tale fatto insorsero confusioni, disordini, brogli, tumulti e simili scandali; ma nulla appare di tutto ciò.

Vuolsi anzi avvertire che il signor Sciolla, in una delle sue proteste, accenna all'entrata nella sala di due individui che specificatamente denomina, e nell'altra parla in genere *dell'entrata di una molteplicità di persone*, senza indicarne alcuna; e che all'opposto lo scrutatore signor Lanza, incaricato dal presidente dell'ufficio di riconoscere se realmente si trovassero nella sala

persone non appartenenti alla sezione, riferì e dichiarò che un solo individuo, di cui declina il nome e cognome, che apparteneva alla prima sezione del collegio di Mondovì, e che rivestiva perciò la qualità di elettore, si trovava nella sala dell'adunanza della seconda sezione e che fu tosto invitato ad uscirne.

Contro l'asserzione del signor Sciolla sta pertanto quella dello scrutatore signor Lanza, e se questa non è più rilevante della prima, per lo meno ognuno converrà che la elide e distrugge intieramente. Anche il secondo appunto non sembra quindi di tanta importanza da poter essere preso in seria considerazione.

Veniamo ora alla terza opposizione la quale consiste in che quasi tutte le schede degli elettori di Bastia e di Monastero vennero nella seconda sezione scritturate da preti a tale uopo richiesti.

La legge a chiare note permette a qualunque elettore o di scrivere di proprio pugno il biglietto che riceve dal presidente dell'ufficio o di farlo scrivere da altra persona. Se quindi gli elettori di Bastia e Monastero hanno creduto di ricorrere ad un terzo, a sacerdoti, per fare scrivere sulla rispettiva loro scheda il nome del proprio candidato, con ciò essi non hanno fatto che prevalersi di un diritto che la legge all'articolo 82 espressamente loro accorda, e non se ne può loro fare imputazione alcuna. Altrimenti al certo dovrebbe dirsi se per avventura i preti richiesti si fossero illegalmente introdotti nella sala dell'adunanza. Ma di questo fatto non si fa neppure cenno, e non è presumibile che il signor Sciolla, che con molta ragione si mostrò alquanto sollecito e zelante per l'osservanza di tutte le forme, volesse passarlo sotto silenzio quando si fosse pure verificato.

In ogni caso noi non possiamo dare alle parole della protesta maggiore significato ed estensione della loro naturale portata, e le parole a tale uopo richieste non indicano nè che i preti siano stati richiesti da altri all'infuori degli elettori di Bastia e Monastero, nè tanto meno che quei preti non avessero la qualità di elettori. Al postutto, nel dubbio, ragione vuole che noi ci pronunciamo in favore dell'elezione.

Scendiamo finalmente al quarto ed all'ultimo appunto, che cioè le liste degli elettori dei detti due comuni di Bastia e Monastero non sieno sempre state affisse nella sala dell'adunanza della seconda sezione.

Non ci occupiamo a constatare la circostanza se le liste dei detti comuni, dopo il reclamo del signor causidico Sciolla, siano state affisse alla porta esterna della sala dell'adunanza piuttosto che alle pareti interne della sala medesima, come risulterebbe dalla dichiarazione dell'ufficio, perchè tale circostanza sarebbe affatto irrilevante.

Non occupiamoci neppure a constatare il fatto dell'elettore signor Maglia, il quale darebbe sufficiente e plausibile ragione del perchè le liste degli elettori di quei due comuni furono staccate dalle pareti della sala e deposte e lasciate temporaneamente sul tavolo della presidenza.

Indaghiamo invece lo scopo per il quale la legge prescrisse l'affissione alle pareti della sala dell'adunanza delle liste elettorali. Il fine della legge fu evidentemente quello di porgere, di somministrare a tutti gli elettori un controllo certo ed irrefragabile delle operazioni dell'ufficio, di fornire cioè a ciascun elettore il mezzo di poter riconoscere se le persone chiamate dall'ufficio a deporre il loro voto nell'urna si trovino effettivamente iscritte nelle liste e rivestano la qualità di elettore.

Ma questo controllo si potè esercitare ugualmente, dal momento in cui risulta che le liste elettorali dei due comuni di Bastia e Monastero si trovavano deposte sul tavolo della presidenza, attorno al quale è lecito a chiunque di girare ed a vista e fors'anche a scienza di tutti gli elettori.

Non si parla di dolo, di frode per parte dell'ufficio: questa sarebbe anzi esclusa dalla controprotesta del signor Maglia; le dette due liste non rimasero che temporariamente sul tavolo della presidenza; epperò anche nel quarto appunto non si sa riconoscere un motivo sufficiente che valga ad invalidare l'elezione.

Se non che il signor Sciolla cita un precedente della Camera, quello intorno ad un'elezione del collegio di San Quirico, nella persona del nostro ministro Paleocapa.

Dirò che in materia di precedenti vi hanno argomenti per tutte le sentenze, poichè non è raro che se ne trovino degli uni contraddittorii agli altri. Per me, piuttosto che inchinarmi all'autorità delle decisioni, per quanto peso possano avere, cedo alle ragioni della legge e della logica.

Nondimeno accettiamo anche il terreno su cui il signor Sciolla ci vuole collocare.

Io ho esaminati lungamente ed attentamente gli atti delle pubbliche discussioni della Camera. Ne ho rinvenuti parecchi conformi all'opinione della maggioranza del nostro ufficio I, ma non ne ho trovato un solo contrario.

Il caso del collegio di San Quirico è ben diverso dall'attuale.

In quello erasi denunciato:

1° Che nella sala dell'adunanza erano entrati gli elettori senza esibire il certificato d'iscrizione;

2° Che nella stessa sala erano entrate persone non aventi la qualità di elettore;

3° Che alcune di queste persone estranee al collegio avevano deposto il loro voto nell'urna;

4° Che non erano affisse le liste elettorali alle pareti della sala;

5° Infine che avevano avuto luogo nella sala dell'adunanza sollecitazioni, disordini, brogli, e che questi brogli erano stati commessi specialmente da due preti.

Basta accennare queste risultanze e confrontarle con quelle della elezione di cui ora si tratta perchè la Camera vegga subito quanto grande sia la differenza che passa tra l'uno e l'altro caso.

Dalle premesse considerazioni risultando che gli ar-

gomenti contenuti nei quattro appunti sopra enunciati non sono abbastanza gravi e rilevanti per ritenere viziata l'elezione, a nome della maggioranza dell'ufficio I ho l'onore di proporvi la convalidazione dell'elezione fatta dal collegio di Mondovì nella persona del professore Tommaso Vallauri.

NOTTA. Dalla chiara relazione che ebbe a fare il relatore del I ufficio si scorge che quattro erano i punti sui quali ebbe a fermarsi l'attenzione dell'ufficio per constatare se doveva pronunciarsi per la validità o l'annullamento di quest'elezione.

Io credo che sul primo, sul secondo e quarto punto non vi sia nulla a ridire; solo sul terzo desidererei una spiegazione.

Il terzo è quello in cui si disse che nella seconda sezione erano stati richiesti dei preti per iscrivere le schede degli elettori; vorrei, ripeto, una spiegazione a questo riguardo.

Sta bene che, secondo l'articolo 82 della legge elettorale, « ogni elettore, dopo di aver risposto alla chiamata, riceva dal presidente un bollettino spiegato, sopra il quale scrive o fa scrivere da un altro elettore di sua scelta il suo voto, ecc. »

Siccome però dalla relazione che ebbimo a sentire consterebbe che si erano introdotte nella sala persone che non appartenevano agli elettori, sarebbe necessario sapere se quei preti che erano stati richiesti da quegli elettori per iscrivere il nome di essi richiedenti sulle schede fossero o no elettori; giacchè se quelli erano elettori, allora sta benissimo che non sia il caso di soffermarsi sopra questa difficoltà e si debba convalidare l'elezione, ma nel caso che quei preti non fossero elettori, non sarebbe allora più applicabile l'articolo 82, ed apertamente questa elezione peccherebbe di nullità.

Quindi invito il signor relatore a dare a questo riguardo un'apposita spiegazione, cioè se questi preti di cui si parla siano o no elettori.

Nel caso siano elettori, concorrerei nell'avviso dell'ufficio; nel caso non siano elettori, invoco per la nullità di quest'elezione il disposto dell'articolo 82 della legge.

CAVALLINI G., relatore. Io sono pienamente d'accordo coll'onorevole mio amico il deputato Notta, che, se le schede degli elettori dei comuni di Bastia e Monastero fossero state scritte da preti non aventi la qualità di elettori, questo fatto dovrebbe ravvisarsi gravissimo e tale da influire essenzialmente sulla validità dell'elezione.

Ma per quanto io abbia esaminata la protesta di cui è caso, non avvi indizio alcuno che i sacerdoti accennati nella protesta del signor Sciolla non avessero la qualità di elettori; dissi già nel mio verbale rapporto che esposi testè alla Camera, che nel dubbio fa d'uopo che noi ci pronunciamo a favore dell'elezione.

Trattandosi di un fatto di grande importanza, mi permetta la Camera che io nuovamente le dia lettura della protesta.

« È comparso il causidico Giuseppe Sciolla il quale

chiese dargli atto che pressochè tutte le schede degli elettori di Bastia e Monastero vennero scritturate da sacerdoti a tal uopo richiesti.

« Si dà quindi atto al medesimo della premessa esposizione, ecc. »

Lo stesso signor Sciolla, oltre alla protesta che sta scritta nello stesso verbale della seconda sezione, ne ha inoltrata un'altra, che si trova in un foglio libero, del tenore seguente:

« L'elettore sottoscritto fa istanza, in aggiunta alle già precedentemente fatte osservazioni, gli venga dato atto che l'introduzione alla sala di votazione fu libera; che non venne richiesto a veruno il certificato d'iscrizione, e che nella sala di votazione, e pendente la medesima, si trovarono diversi individui non elettori, nè iscritti sui ruoli, quali sono Sebastiano Demolini ed Edoardo Mari.

« Risultando quindi essersi contravvenuto al disposto degli articoli 69 ed 80 della legge elettorale, protesta di nullità la seguita votazione, chiedendo in tale conformità dichiararsi dalla Camera elettiva, per i motivi svolti in nota a parte che si presentano coll'istanza, venga la medesima unita al verbale e con esso trasmessa al Parlamento. »

A questa protesta lo scrutatore Lanza risponde:

« Il sottoscritto scrutatore, delegato dal signor presidente per verificare se effettivamente esistevano nella sala dell'elezione persone estranee non comprese nell'elenco degli elettori, vi trovò appunto un tale Edoardo Bartolomeo Demichelis, elettore di altra sezione, *che furono poi invitati a ritirarsi.* »

Vede dunque la Camera che si lamenta il fatto della scritturazione per parte di alcuni sacerdoti delle schede di una grande parte degli elettori di Bastia e di Monastero, ma non si parla neppure della circostanza indicata dal deputato Notta, cioè che quei sacerdoti non fossero elettori.

Noi non potremmo pertanto aggiungere cosa alcuna alla protesta, e dobbiamo esaminarla ed accettarla tale quale è, nè più nè meno.

La controprotesta poi del signor notaio Vassallo verrebbe anzi ad escludere il dubbio mosso dal deputato Notta, e che era stato sollevato anche dal referente nel precedente suo verbale. In questo stato di cose debbo persistere nel sostenere che anche in tale parte è irrilevante la protesta di cui è caso.

VALLAURI. Domando la parola.

NOTTA. Chiederei di dire ancora poche parole. L'opinione dell'onorevole relatore del I ufficio è dunque fondata sulla *probabilità* che i due preti, i quali furono richiesti per sottoscrivere queste schede, fossero elettori; ma non risulta che lo sieno, anzi si può anche dubitare che lo fossero dal momento che vennero ammesse nella sala persone estranee al collegio elettorale. A me pare pertanto che sarebbe stato molto più prudente che a questo riguardo si fossero assunte informazioni, massime che il numero delle persone state pregate di scrivere le schede è molto ristretto.

Io non insisterò maggiormente su questa difficoltà, ma mi sembra che nessuno vorrà contestare che sarebbe stato consiglio molto più cauto di chiedere qualche informazione al detto riguardo. Del resto mi rimetterò al giudizio della Camera.

VALLAURI. Prima di tutto osservo che il solo dubbio non basterebbe per annullare l'elezione. Ma ho in mio favore un argomento che basta a sciogliere affatto le ragioni recate dall'onorevole Notta. Gli elettori di Monastero e Bastia, che fecero scrivere il loro nome, non possono sommare a più di 33; ora, ancorchè io ammettessi ciò che non fu, che cioè vi sia stata frode, e che i preti avessero scritto un nome diverso da quello degli elettori, tuttavia l'eletto Vallauri avrebbe ancora più di 30 voti di maggioranza. Mi pare che questa considerazione sia più che bastante ad escludere ogni dubbio.

NOTTA. Risponderò al preopinante che non ho mai supposto che i preti, di cui si tratta, abbiano usato frode. Ho detto soltanto che non constava che fossero elettori. Quindi desidero che le mie espressioni stiano come le pronuncio, e non permetto che altri mi supponga intenzioni differenti da quelle che ho manifestate.

VALLAURI. Io rettifico volentieri l'espressione. Ma ripeto che il dubbio solo non basta (*Rumori a sinistra*), e che, anche ammettendo che quei voti scritti dai preti non dovessero valere, tuttavia a favore dell'eletto Vallauri vi sarebbe ancora una maggioranza di 30 voti.

CAVALLINI G., relatore. Per debito di giustizia e per convinzione ho sostenuto e sono pronto a sostenere ancora la validità dell'elezione del professore Vallauri tuttochè mio avversario politico. Vi sono moltissime e gravi ragioni che stanno a suo favore; ma non esito a confessare che non solo io non potrei seguire l'onorevole preopinante lungo la via sulla quale egli si è messo, ma che dovrei invece combatterlo con tutte le mie forze. Per me è insignificante il fatto che i voti degli elettori di Bastia e Monastero non possano influire sulla elezione del deputato Vallauri, perciocchè egli abbia riportato 62 voti in più di quelli ottenuti dal suo competitore avvocato Peirone. Io considero invece la natura e le conseguenze del fatto stesso, indipendentemente dal numero dei votanti.

Se fosse comprovato, o, per dir meglio, se nella protesta si fosse aggiunto che i sacerdoti, i quali scritturarono le schede degli elettori di quei due comuni, non avevano la qualità di elettori, io per il primo avrei opinato o propugnato nell'ufficio, al quale ho l'onore di appartenere, una inchiesta diretta ad accertare tale circostanza.

Per me sarebbe gravissimo il fatto, e confesso che mi pronunzierei per la nullità dell'elezione, quando per avventura venisse accertato. Sarebbe un vero scandalo che la Camera non potrebbe a meno di reprimere con tutti i mezzi che ha in suo potere.

Prego quindi il signor Vallauri a non entrare più nella questione da lui sollevata ed a persuadersi che nulla dal referente si ommise che potesse appoggiare l'opinione dell'ufficio I, e che bastano le considerazioni

già svolte, perchè la elezione della quale si tratta sia convalidata.

DEPRETIS. Domando la parola. Non è per contestare la conferma dell'elezione del collegio di Mondovì, ma solamente per fare una riserva circa alcune teorie che ci vennero esposte dall'onorevole relatore. Parlerò breve per non abusare del tempo della Camera.

Il relatore, se ho bene inteso, diceva che quando la legge ha comminato una pena, non deve la Camera renderla più grave, e che avendo appunto la legge stabilito che, se uno che non è elettore si introduce nella sala delle elezioni, sia punito con una multa, noi non dobbiamo aggiungere una nuova pena non sancita nella legge, annullando l'elezione. Io non posso ammettere questa teoria. L'annullamento di un'elezione è tutt'altro che una pena. È un provvedimento di un altro ordine e ben superiore. Annullando un'elezione si provvede a che le funzioni costituzionali si compiano regolarmente. E in vero vi sono innocentissimi fatti, che possono avvenire durante le operazioni elettorali e che danno luogo alla nullità di un'elezione senza dubbio nessuno, e che tuttavia la legge non colpisce di una pena.

Di ciò abbiamo esempio nei precedenti della Camera; abbiamo nell'ultima Sessione il precedente di un ufficio definitivo, del quale fecero parte persone estranee al corpo elettorale, il che bastò perchè la elezione fosse dichiarata nulla.

Non è un atto assai più semplice e che certo fa presumere minor colpa, massime non avendo dato luogo a richiamo, di quello che venne accennato dall'onorevole Cavallini, di chi, senza essere elettore, s'introducesse nella sala elettorale violando il divieto preciso della legge?

Io non faccio, lo ripeto, quest'avvertenza se non al fine che non si ammetta come accettata dalla Camera la teoria testè esposta dall'onorevole Cavallini.

Nemmeno posso accettare il ragionamento generico doversi tenere per criterio unico la mancanza di fatti che facciano dubitare della sincerità dell'elezione. La sincerità dell'elezione può essere diversamente apprezzata, ed è assai difficile lo stabilire una teoria generale che comprenda tutti i casi parziali. Vi sono delle formalità che o per loro intrinseca importanza, o per la connessione col sistema parlamentare, o per la garanzia che danno alle minoranze e al corpo elettorale, vogliono essere osservate sotto pena di nullità; ve ne sono delle altre, le quali, sebbene prescritte dalla legge, e talvolta garantite anche da una sanzione penale, tuttavia la Camera e pei suoi precedenti, o per la loro natura ha giudicato e deve giudicare che non portino, quantunque inosservate, la nullità dell'elezione.

Ciò sia detto unicamente perchè non passi inosservato od ammesso il ragionamento che abbiamo inteso dall'onorevole relatore.

CAVALLINI G., relatore. La Camera ha deliberato che non si stampassero se non che le relazioni, colle quali si conchiudeva per la nullità delle elezioni, o si proponeva quanto meno una inchiesta.

Coerentemente a questa deliberazione della Camera, l'ufficio I decise che le relazioni per la nullità delle elezioni o per le inchieste dovessero essere lette ed approvate dall'ufficio stesso prima di essere presentate alla Camera.

Quanto a tutte le altre relazioni, colle quali si conchiude per la validità dell'elezione, tuttochè contestata dalla minoranza dell'ufficio, si lasciò la più ampia facoltà al relatore di svolgere tutte quelle ragioni che potesse credere più opportune e convenienti. La relazione che ho esposto alla Camera è tutta opera e fatto mio esclusivo, ed io ne assumo tutta quanta la responsabilità.

Non è qui il caso in cui io possa e debba più ampiamente svolgere e sostenere le teorie che ho accennate nel mio rapporto. Io conservo le mie opinioni, ed il deputato Depretis mantiene le sue, e ciascuno rimane libero nei suoi principii. La Camera apprezzerà, come crederà meglio, i principii che io le ho esposti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del I ufficio per la convalidazione della nomina del cavaliere Tommaso Vallauri a deputato del collegio di Mondovì. (È approvata.)

MICHELINI G. B., relatore. Collegio di Salussola. — La Camera avendo avuto agio di esaminare le schede che parvero dubbie alla maggioranza di uno degli uffici elettorali, e che l'ufficio della sezione principale, non meno che quello della Camera, ravvisarono doversi attribuire al medico Borella, io insisto nel proporre l'approvazione di tale elezione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola...

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Chi intende approvare le conclusioni del I ufficio, che sono per l'approvazione dell'elezione del deputato di Salussola nella persona del dottore Borella, voglia alzarsi.

(Sono approvate.)

MICHELINI G. B., relatore. Collegio di Porto Maurizio. — È diviso in quattro sezioni. Elettori iscritti 1014, votanti 622; dei quali 442 oltre 3 dubbi all'avvocato Giuseppe Airenti, e 168 al conte Mamiani; gli altri dispersi.

L'avvocato Airenti fu per conseguenza proclamato deputato.

All'appendice di verbale della prima sezione è annessa una lettera senza sottoscrizione che pare diretta ad un parroco del mandamento di Pieve, ed in cui si raccomanda l'elezione dell'avvocato Giacomo Bensa, candidato del comitato conservatore di Genova, il quale non ebbe che 2 voti.

Non essendovi state opposizioni, e la lettera di cui si parla essendo unita materialmente al verbale senza che ne faccia parte, e le operazioni avendo proceduto regolarmente, l'ufficio vi propone di approvare l'elezione dell'avvocato Giuseppe Airenti a deputato del collegio di Porto Maurizio.

(La Camera approva.)

GALLINI, relatore. Collegio di Felizzano. — Il colle-

gio di Felizzano è composto di 3 sezioni: Felizzano, Oviglio, Castellazzo.

Gli elettori iscritti sonò 530; votarono nel primo scrutinio 393, 430 nel secondo.

La prima votazione diede i seguenti risultati: il cavaliere Bertoldi ebbe voti 132; il signor Carbonazzi 77; il signor Faa di Bruno, 99; il signor Dossena, 70; si rinvennero voti dubbj 1; voti dispersi 3; nulli 11: totale 393.

Non essendovi la maggioranza voluta dalla legge, si procedette alla seconda votazione.

In questa il cavaliere Bertoldi ottenne voti 247, ed il conte Faa di Bruno, 181; voti nulli 2.

Il signor Bertoldi venne per conseguenza proclamato a deputato.

Le operazioni furono tutte regolari, nè si fecero proteste di sorta. Sono annesse ai verbali due schede dubbie; ma qualunque significato esse abbiano non possono menomamente influire sull'esito della votazione. L'ufficio II ha però elevato il dubbio se il cavaliere Bertoldi fosse o no eleggibile per la carica che egli copre di ispettore generale delle scuole: l'ufficio II, dopo essersi fatto carico di tutte le ragioni che militano *pro e contra* l'eleggibilità del medesimo, ha pronunciato affermativamente basandosi sugli argomenti che sono per isvolgere:

Che non si possa confondere l'ufficio di ispettore cogli uffici amministrativi ed altri, rilevasi evidentemente dalle osservazioni che l'onorevole Lanza, ministro dell'istruzione pubblica, faceva ad un deputato che voleva sostituire alla parola *ispettore* quella di *direttore*.

Seduta del 5 febbraio 1857. — « Io credo, diceva il signor ministro, che se si volesse sostituire la denominazione di direttore a quella di ispettore generale sarebbe di fatto alterato l'ufficio di questi funzionari. »

Il dovere dunque che incombe agli ispettori è principalmente quello di ispezionare, di sorvegliare, non di dirigere, non di amministrare.

E più sotto il sullodato ministro continuava a dire: « È poi tanto più necessario, inquantochè, secondo il concetto della legge, questi ispettori generali non debbono essere funzionari *burocratici*, ma debbono *ispezionare* anch'essi, debbono inoltre *controllare* l'ispezione degli altri funzionari dell'ispettorato. »

Che l'ufficio d'ispettore non sia *amministrativo*, deducesi anche vittoriosamente dagli articoli 32 e 57 della legge del 22 giugno 1857, i quali articoli caratterizzano le attribuzioni degli ispettori.

A questi, dice la legge, viene affidato di *vegliare all'andamento dell'istruzione; di tener fermo l'indirizzo degli studi* (art. 33); di *proporre nomine ed onorificenze, censure e punizioni* (art. 34); di *sostenere le accuse nanti il Consiglio superiore ed ispezionare le scuole* (articoli 35 e 36): attribuzioni tutte che non sono punto amministrative.

È benissimo vero che il successivo regolamento qualificò quest'ufficio *amministrativo*, ma non sarà mai un regolamento che potrà *essenzialmente* modificare le condizioni di un ufficio già determinate da una legge.

Ma, supponendo anche che l'elemento amministrativo si fosse poco per volta confuso cogli altri elementi, supponendo anche che queste attribuzioni fossero miste, è certo che in un ispettore devonsi piuttosto riunire le qualità che formano un buon *insegnante*, che quelle che formano un buon *amministratore*.

Che se questi argomenti fallissero, io proverei che il grado di ispettore generale è almeno pari per analogia a quello di intendente generale. Il regolamento organico d'amministrazione centrale 23 ottobre 1853, nello stabilire la gerarchia amministrativa, dispone che vi siano:

- 1° Un segretario generale;
- 2° Un direttore generale;
- 3° Un capo divisione.

Il primo ed il secondo rivestono il titolo e grado di consigliere di Stato. Il terzo quello di intendente provinciale.

Nel regolamento poi del 30 giugno 1857, all'articolo 10, rapporto agli ispettori generali per le scuole, si statuisce che nel *grado e nell'onorifico* gli ispettori generali (parole testuali) vengano *immediatamente* dopo il segretario generale.

Disponendo che gerarchicamente sono immediatamente dopo il segretario generale, dispone naturalmente quell'articolo che devono essere prima del *direttore capo divisione*, e così che in grado, titolo ed onorifico devono stare fra il *segretario generale* e il *direttore capo divisione*. Ora è appunto il grado d'*intendente generale* che sta frammezzo al *consigliere di Stato* l'*intendente provinciale*.

V'ha di più: avviene talvolta che l'*ispettore generale* trasmetta ordini all'*intendente generale*: ciò non accadrebbe se le due cariche non fossero almeno allo stesso livello. Mi si potrebbe obiettare che lo stipendio dell'*ispettore* è inferiore a quello dell'*intendente*: ne convengo: ma è forse lo stipendio che stabilisce il grado? Mi consta che nella gerarchia militare vi siano dei gradi pari con onorari disuguali. Questo dipende forse da che sia più facile, entro certi limiti, largheggiare negli onori che negli stipendi.

Per queste considerazioni l'ufficio II, per mio organo, vi propone la convalidazione della nomina a deputato nella persona del signor cavaliere Bertoldi.

(La Camera approva.)

BOTTERO, relatore. Collegio di Racconigi. — Questo collegio consta di due sezioni: quella di Racconigi e quella di Villanova Solaro. Il numero degli elettori iscritti è di 614: votarono 374.

Il signor Rignon avvocato Benedetto ebbe voti 211; il signor Castelli Michelangelo, 117; il signor Govean, 15; voti dispersi, 12; schede nulle, 18: totale 373; un numero cioè inferiore di un voto al numero dei votanti: non so come ciò sia avvenuto.

Questa elezione nulla presenterebbe d'irregolare se stiamo ai verbali; pervennero però in seguito alla Camera alcune proteste, di cui darò lettura se la Camera lo desidera.

Voci. Sì! sì!

BOTTERO, relatore. « I sottoscritti elettori politici del collegio di Racconigi, sezione del mandamento di Villanova Solaro, hanno l'onore di esporre:

« Che nelle operazioni elettorali del giorno 15 scorso novembre, per l'elezione del deputato, succedettero in detta sezione di Villanova Solaro alcune infrazioni alla legge, le quali credesi possano viziare alla validità dell'elezione proclamata dall'ufficio.

« In primo luogo, contro il disposto dell'articolo 83 della legge elettorale 17 marzo 1848, soltanto uno degli scrutatori e non il segretario fece constare degli elettori votanti, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sul relativo esemplare.

« In secondo luogo, il segretario era assente allorchè si fece il secondo appello, ed in sua assenza venne anche dopo questa aperta l'urna e fatto lo squittinio di bollettini per più d'un terzo di essi.

« Credono i sottoscritti che le accennate trasgressioni siano di somma importanza, imperciocchè se la legge volle che di ciascuna votazione si facesse il controllo colla firma non solo di uno scrutatore, ma altresì del segretario, egli è principalmente perchè voleva ovviare alla possibilità con tale duplice controllo di supposizioni di persona negli elettori votanti.

« L'assenza del segretario dalla sala all'epoca di operazioni così importanti, toglie ogni autenticità al verbale, prescritto all'articolo 87 della legge elettorale, imperciocchè il segretario non potrebbe far fede di atti seguiti in sua assenza. Protestano pertanto i sottoscritti contro la validità dell'elezione a deputato di Racconigi del consigliere d'Appello signor Benedetto Rignon, e fanno istanza acciò la Camera dei deputati ne dichiari la nullità. »

Il vostro II ufficio, come ebbi già l'onore di dire in altra tornata, non ha fatto buone queste osservazioni, perocchè gli articoli 71 e 72 della legge sono concepiti in modo da far chiaramente comprendere che la presenza di tre membri dell'ufficio basta per rendere valide le sue operazioni.

Infatti l'articolo 72 dice:

« Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti. »

Se la legge avesse richiesto maggior numero di membri dell'ufficio, lo avrebbe esplicitamente stabilito. Oltre a ciò questa irregolarità, che gli elettori protestanti vorrebbero considerare come capace di infirmare la validità dell'elezione, perde anche alquanto del suo valore se si riflette che il segretario stesso, che nella protesta stessa parrebbe che non avesse elementi da poter redigere l'esito delle operazioni, perchè non aveva preso parte a tutta intera l'operazione, il segretario, dico, nei verbali si è sottoscritto come gli altri scrutatori.

In conclusione l'ufficio non ha creduto che le proteste avessero tal peso da invalidare l'elezione, e ve ne propone per mezzo mio l'approvazione.

LEARDI. La Camera ben si rammenterà che è a pro-

posito di questa elezione che venne deciso che si dovessero sospendere tutte le relazioni di quelle elezioni che presentassero contestazioni importanti.

Non avendo io esaminato che alla sfuggita le opposizioni che si fanno a questa elezione, nondimeno, sembrandomi abbastanza importanti, io ebbi allora l'onore di parlare in senso della sospensione ossia aggiornamento di questa elezione.

Dall'esame poi che venni facendo delle fatte opposizioni, confrontandole coi relativi articoli di legge, io sono d'avviso che questa elezione sia per difetto di formalità abbastanza viziata perchè la Camera debba pronunciarne la nullità.

Ma non sarà questa la conclusione che chiederò, poichè sin qui non abbiamo sentito che una sola parte, giacchè le opposizioni trasmesse alla Camera essendosi mosse dopo l'invio dei verbali, l'ufficio contro l'operato del quale sono fatte, non ha avuto agio certamente di potervi degnamente rispondere. Perciò io proporrò alla Camera di determinare un'inchiesta onde conoscere la realtà dei fatti.

Ma perchè la Camera prenda questa deliberazione, è necessario prima sia convinta che, qualora i fatti esistano, essi importerebbero nullità. E qui mi occorre rispondere avantitutto ad un argomento addotto dall'onorevole relatore, il quale, appoggiandosi sull'articolo 72, il quale prescrive che basta per la validità delle operazioni elettorali la presenza di tre membri almeno, ne voleva da ciò inferire che, essendo sempre stati presenti tre membri dell'ufficio, la operazione elettorale fosse valida.

Io confesso che, qualora questi tre membri avessero adempiuto a tutto quanto prescrive la legge, e si fosse fatta menzione nel verbale delle qualità che assumevano, cioè di presidente, segretario, scrutatore, in questo caso l'elezione sarebbe valida. Ma ognun vede di leggieri che, qualora ci fossero stati questi tre membri sempre presenti, ma che non si fosse nominato un presidente, destinato un segretario; che qualora questi si trovasse assente, non fosse stato debitamente rimpiazzato, facendo la debita menzione nel verbale, ognun vede che allora non si potrebbe domandare l'appoggio dell'articolo 72 per reputar valido l'operato dall'ufficio. Infatti noi abbiamo qui un modulo stampato, il quale ci dichiara che di mano in mano che il signor presidente deponeva nell'urna elettorale i bollettini, il signor avvocato Vittorio Bonvincino, scrutatore, ed il segretario ne facevano constare. Faccio notare alla Camera che senza ledere menomamente la delicatezza del segretario, siccome i moduli sono stampati, è naturalissimo che, non pensando alla nullità a cui si andava incontro, non abbia cancellato il modulo stampato, che attestava un fatto che non ebbe luogo, cioè la sua presenza nel controllare lo scrutinio. Qui dunque abbiamo un fatto che, è stampato, un fatto a cui probabilmente nel firmare i verbali alcuni membri non hanno badato; e non abbiamo nulla che invalidi l'affermativa espressa dei trenta elettori reclamanti contro questa elezione.

Di più gli elettori asseriscono che oltre all'assenza del segretario dalla sala nel momento di questa operazione, cioè al momento di controllare i votanti a misura che deponavano il voto nell'urna, non v'era presente che un solo scrutatore. Ognun vede che se questa operazione, che richiede il controllo di due scrutatori, si fosse fatta senza questo controllo, naturalmente l'elezione sarebbe viziata e da ritenersi per nulla.

Ora, dall'affermativa di questi 30 ricorrenti noi sappiamo che il segretario era assente. Chi era adunque quello che controllava? Sta scritto nello stampato; ma, come notavo, non c'è a sorprendersi che senza mala fede alcuna per parte dell'ufficio abbiano obliato di cancellare ciò che era stampato, e perciò non è impugnato il fatto che i 30 ricorrenti dichiarano e testimoniano irrefragabile.

Le cose fin qui dette mi sembrano abbastanza chiare per poterne concludere che la Camera non deve passare avanti su questa elezione senza avere ben chiarito queste circostanze convalidate da atto notarile e sostenute da onorevoli cittadini, mentrechè abbiamo un verbale in cui non si potrebbe trovare traccia di adeguata e convincente risposta a questi ricorrenti. Io propongo conseguentemente la sospensione di questa elezione onde si possa, mediante un'inchiesta, verificare se veramente questo segretario fosse assente, e quindi se le operazioni a questa elezione fossero controllate soltanto da uno scrutatore.

BOTTERO. Debbo a nome del II ufficio oppormi a questa inchiesta per una ragione semplicissima, cioè perchè il II ufficio ammette il fatto; non è quindi menomamente mestieri di verificare nulla a tale riguardo. Dobbiamo bensì investigare se questo fatto sia tale da rendere nulla la elezione del collegio di Racconigi. Quando l'articolo 72 della legge dichiara che tre membri dell'ufficio almeno debbono trovarsi sempre presenti, e non rende necessario per la validità delle operazioni un numero maggiore, perchè mai il segretario, il quale non ha che voto consultivo in un ufficio elettorale, il quale per conseguenza non ha nemmeno l'autorità di un altro scrutatore, non potrà assentarsi neppure per un momento, mentre ciò non è disdetto al presidente ed agli scrutatori?

Ma, dice l'onorevole preopinante, queste vicende dovrebbero essere accertate dal verbale; questo dovrebbe far fede del perchè uno scrutatore prenda il posto di presidente, e un altro quello di segretario.

Signori, in nessun collegio dello Stato, io credo, si dà simile interpretazione alla legge: si fa constare dal verbale quando chi sarebbe eletto a presidente non accetta e lascia quell'ufficio a colui che altrimenti sarebbe stato primo scrutatore; ma allora quel presidente non fa più parte dell'ufficio nè come presidente nè come scrutatore. Quando invece, dopo il primo appello, dopo avere faticato tutta la mattina, il presidente, o un paio di scrutatori si cambiano per andare a far colazione, per esempio, o per andare... insomma... per andar fuori (*Ilarità generale*), lasciando tre soli membri dell'ufficio,

egli è chiaro che lo scrutatore che ha maggior numero di voti passa al posto del presidente, senza peraltro farne constare dal verbale; senza dire: « il presidente o il tal scrutatore sono andati a far colazione, o che so io. »

La legge prescrive che il segretario faccia constare del numero dei votanti mettendo il suo nome sulla lista elettorale a riscontro di quello dello scrutatore. L'argomento dedotto dalla mancanza di questa formalità sarebbe veramente grave qualora constasse essere avvenuta nell'intento di escludere il controllo del segretario; ma questo non può essere, perchè il segretario stesso non ha protestato nel verbale; e in secondo luogo perchè il controllo si fa almeno (per quanto io sappia da quanto avviene in Torino) non solo su quell'unico esemplare della lista elettorale, che appunto perchè è unico, non permette a due persone di scrivervi contemporaneamente, ma altresì, e più sovente, nel seguente modo: uno scrutatore fa constare dei votanti sopra l'unico esemplare pulito che si dà all'ufficio: in questo mentre il presidente fa un segno a riscontro dei nomi dei votanti sopra l'esemplare, venerando per vecchiezza, che gli si dà per fare l'appello. Un altro scrutatore o il segretario scrive per disteso sopra carta volante il nome dei votanti medesimi. Apparentemente ciò è irregolare, ma in sostanza il controllo è triplice, ed è l'unico possibile. Ciò fatto si confronta un esemplare coll'altro. Sopra un esemplare solo il controllo è impossibile.

Ad ogni modo il vostro II ufficio non nega la mancanza di una formalità nell'elezione di Racconigi: nega soltanto che per tal titolo si abbia a dichiarar nulla una elezione (l'inchiesta non essendo del caso quando il fatto è ammesso); nega che quando la legge dichiara valide le operazioni elettorali fatte in presenza di tre membri soli dell'ufficio, possa la elezione essere impugnata per l'assenza del segretario in un dato momento.

MELLANA. Comprenderà di leggieri la Camera come a malincuore io sorga a combattere questa elezione. Ma vi sono indotto da una profonda convinzione: convinzione non nuova, ma della quale ho date prove nelle altre Legislature.

Nemico al sistema di coloro che vorrebbero ogni cosa sacrificata alle forme, ho però sempre sostenuto che non si doveva andar correvi nel passar sopra alle trasgressioni verso la legge elettorale. Molte cose che in così importante operazione paiono di mera forma, ove si consideri la varietà dei luoghi e delle circostanze nelle quali hanno luogo le elezioni, diventano essenziali ed indispensabili garanzie per la sincerità delle elezioni stesse.

Quale fu la conseguenza delle facilità usate in addietro dalla Camera? La conseguenza si fu che ad ogni rinnovarsi di nuove elezioni generali ci trovammo a fronte di ognora crescenti infrazioni alla legge elettorale: procedendo di questo passo verrà un giorno nel quale o dovremo far più niun caso della legge o rifare in massa le elezioni. (*No! no!*) Chi m'interrompe con questa esclamazione negativa, se vuol favorire di farsi cono-

scere, prometto di farlo persuaso, colla statistica delle nostre elezioni alla mano, che man mano che progredimmo a nuove elezioni generali, ogni volta più si avverarono infrazioni alla legge elettorale e si presentarono reclami da parte degli elettori. Dal 1848 in qua in niuna elezione come nelle presenti seguirono maggiori infrazioni e piovvero maggiori proteste.

Perciò, come per lo addietro, così pure in oggi sono convinto che, sebbene non si debba stare *stricto iure* a tutte le formalità, pure sia utile e doveroso andare guardinghi a riguardo di quelle che ove venissero dimenticate potrebbero partorire gravi conseguenze. Fra queste è essenzialissima la violazione che vizia la elezione di Raccogni.

A fronte delle conclusioni dell'ufficio ed innanzi alla facile condiscendenza fin qui usata dalla Camera, io nutro poca fiducia di ottenere un energico voto. Ma intendo parlare perchè le mie parole rimangano quale protesta contro le ulteriori infrazioni a quest'articolo che possano succedere in avvenire. Darò poi l'unica ragione che potrebbe in parte escusare il voto della maggioranza e che non fu fin qui data dall'onorevole relatore, onde togliere al voto che sta per dare la Camera l'effetto di un funesto precedente.

Se rimanessero scritte negli atti della Camera solamente le ragioni addotte dall'onorevole relatore a nome del suo ufficio, ne verrebbe per conseguenza che nelle future elezioni più nessun collegio eseguirebbe il disposto di questo articolo della legge elettorale.

Chiunque abbia preso parte alle operazioni elettorali sa che ciò che è più difficile ad eseguirsi è di ottenere che due persone dell'ufficio scrivano, di mano in mano che gli elettori sono chiamati, il loro nome di costa a quello degli elettori stessi; questa è la fatica più improba fra le operazioni elettorali. Quando un giudicato della Camera abbia stabilito che questa operazione non è necessaria, io credo che più nessuno si prenderà questo incarico. Ed allora quali ne saranno le conseguenze? Allora avverrà che facilmente un partito potrà ottenere che una sola persona scriva senza alcun controllo: ed in tal caso, siccome gli elettori tengono, secondo il proprio partito, un controllo separato da quello dell'ufficio, quando l'ufficio non avrà una prova firmata da due persone, come potrà rispondere alle obiezioni che gli saranno mosse? Quali non saranno gli scandali che potranno seguire negli stessi comizi elettorali!

Questo è il motivo per cui io credo che non si possa passare così di leggeri sopra questa così formale disposizione della legge elettorale, cioè che due persone dell'ufficio, uno scrutatore ed il segretario, facciano contemporaneamente questo controllo.

Nè vale l'osservazione già due volte fatta dall'onorevole relatore, che, cioè, perchè la legge non tiene per indispensabile che tre soli scrutatori, debba perciò desumersi che si possa fare a meno della disposizione della quale ci occupiamo; io dico che quando vi siano tre soli scrutatori insieme col segretario, è più che sufficiente perchè si possano adempiere tutte le altre formalità.

Quando vi è il presidente che legge i bollettini, uno per controllare tale lettura e due per segnare il loro nome accanto a quello dell'elettore, è compiuto quanto richiede la legge elettorale.

Se il legislatore ha richiesto la presenza di tre scrutatori soltanto, si è perchè non ha creduto che questa diminuzione nel numero degli scrutatori potesse menomare le prescrizioni che esso sanciva coll'articolo nel quale vuole che sia controllata da due la risposta che gli elettori fanno all'appello.

Ma vi ha di più. Come possiamo noi lasciare senza opposizione una dichiarazione che venne fatta a nome dell'ufficio dal signor relatore, il quale, all'onorevole Leardi che chiedeva fosse riconosciuto il fatto, rispondeva: il fatto è accertato e ciò non di meno conchiudiamo che non occorre provvedere? Come? Un segretario dichiara in un verbale che la legge è stata eseguita, poi lo stesso segretario in un atto notarile sottoscritto da trenta elettori afferma il contrario, e si dovrà tollerare che tali falsità, mi si permetta quest'unica adatta espressione, sieno recate innanzi alla nazionale rappresentanza? Ma almeno, se non si vuol fare un'inchiesta, se non si vuole invocare il rigor delle leggi contro simili atti, che portano lo smoralizzamento nel paese, si faccia almeno dalla tribuna una grave protesta. (*Bene!*)

Secondo me questa formalità è indispensabile: essa fu negletta dall'ufficio di Raccogni, e perciò quell'elezione non dovrebbe essere da noi convalidata. Ma ripeto quello che dicevo nell'esordire, che cioè nutro poca fiducia di vedere accolta tale proposta a fronte delle conclusioni dell'ufficio II. E perciò, siccome io sono più preoccupato dei principii che dei singoli casi, darò l'unica ragione sulla quale la maggioranza può in qualche modo appoggiare un tal voto, e ciò dico perchè un tale precedente non possa invocarsi in avvenire.

La ragione si è che, in questo caso speciale di Raccogni, nessuno ha posto in dubbio o fatta osservazione di sorta sul numero degli elettori che hanno risposto all'appello.

Basata su tale considerazione la vostra decisione, non potrà dare un'arma a future violazioni di una formalità che io reputo indispensabile nelle operazioni elettorali.

Se dunque la Camera non vuole in questo caso applicata a rigore la legge, ciò è in sua facoltà; ma non sia almeno taciuta la ragione unica che può militare a favore di questa elezione, senza sancire un principio che potrebbe avere in avvenire gravissime conseguenze.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Franchi.

FRANCHI. Io intendeva parlare appunto sull'importanza somma che sieno scrupolosamente serbate le formalità prescritte dall'articolo 83 della legge elettorale; ma avendomi in ciò preceduto l'onorevole Mellana, che presentò alla Camera tutti abbondantemente gli argomenti che io intendeva di porre in campo, per non abusare della sofferenza della Camera, rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Ara.

ARA. Come membro dell'ufficio II, credo poter dichiarare che la causa principale per cui l'ufficio è passato

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1857

alla convalidazione della nomina di cui si tratta si è quella appunto di non aver fatto una discussione generale, ma di avere esaminato se nel caso attuale dovesse o no tener conto di questa circostanza.

Per cui vede l'onorevole Mellana che non produce questa conchiusione alcun inconveniente, qualora sia ben inteso che con questa convalidazione l'ufficio non ha voluto approvare un principio, ma solamente la questione attuale.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Leardi. (*Rumori*)

LEARDI. Quando io sedeva sui banchi della scuola mi sono sentito a dire qualche volta che non bastava la presenza materiale, ma che era altresì necessario di fare il compito imposto: *age quod agis*.

È vero, come diceva benissimo l'onorevole relatore, che la legge richiede la presenza materiale di tre scrutatori per convalidare le operazioni elettorali, ma la legge in altri articoli successivi ha attribuito a questi membri dell'ufficio alcune specificate incumbenze, ommettendo le quali io credo appunto menomata la validità delle operazioni elettorali.

Lo spirito e la lettera della legge elettorale posa sul più minuto e coscienzioso controllo di queste operazioni. Se io non credessi di abusare della pazienza della Camera, potrei dimostrare che la legge in diverse circostanze si dimostrò, in questo senso, esigentissima; ma in ciò nessuno disapproverà certamente il legislatore, poichè è cosa altamente politica e morale che la minoranza abbia tutte quelle soddisfazioni che si richiedono onde si possano quietare intorno al risultato proclamato dall'urna; e quando, o signori, togliendo il controllo dei due scrutatori, mi toglierete una delle precipue garanzie della validità della elezione, le minoranze, lungi dall'acquetarsi, non sarebbero esse tentate di uscir fuori della legge?

In conseguenza, quantunque io desiderassi assai di poter parlare, quando si tratta dell'applicazione della legge, in senso largo, piuttosto che in senso restrittivo, in questo caso io credo che la validazione dell'elezione del collegio di Racconigi, sarebbe una lesione grave fatta ai diritti che ha la minoranza degli elettori di vedere sufficientemente controllato secondo la lettera non meno che lo spirito della legge l'operazione elettorale.

Molte voci. Ai voti! Ai voti!

PRESIDENTE. Essendo stata fatta la proposta di sospendere il voto su quest'elezione per addivenire ad una inchiesta...

Voci. No! no! Ai voti!

PRESIDENTE... io non posso fare a meno che mettere ai voti tale proposta.

Chi l'approva si alzi.

(È rigettata.)

Pongo ora ai voti le conclusioni dell'ufficio per la conferma dell'elezione del signor avvocato Rignon a deputato del collegio di Racconigi.

(È approvata.)

DEPRETIS. Riferisco sulla elezione del nostro presidente di età.

QUAGLIA, presidente. Interrogo la Camera se intende che io mi ritiri.

Molte voci. No! no! Non occorre.

DEPRETIS, relatore. Collegio di Chieri. — Questo collegio consta di tre sezioni: due di Chieri, una di Riva.

Gli elettori iscritti sono 762; votarono nel primo squittinio 484.

Il signor conte Prospero Balbo ottenne voti 246; il signor generale Zenone Quaglia, 214; quindici voti andarono dispersi, schede nulle nove.

L'ufficio delle sezioni riunite proclamò la votazione di ballottaggio.

Convennero al ballottaggio 592 votanti. Il signor Zenone Quaglia ebbe voti 298; il signor conte Prospero Balbo, 284; dieci voti furono annullati.

L'ufficio delle sezioni riunite proclamò a deputato del collegio di Chieri il generale Quaglia.

Unite al verbale vi sono due proteste, o, per meglio dire, una protesta ed un reclamo. Si rileva pure un'irregolarità di cui darò notizia alla Camera.

Nella votazione di ballottaggio e nella sezione di Chieri un elettore protestò perchè due schede fossero state dall'ufficio ritenute nulle, mentre a suo avviso dovevano ritenersi valide; l'ufficio ha unito all'atto le due schede contestate. Veramente le schede sono scritte in modo che l'ufficio III ha creduto avesse più ragione l'ufficio elettorale che il reclamante. Ad ogni modo, siccome queste due schede non influiscono nè punto nè poco sul risultato delle operazioni elettorali, perchè il generale Quaglia ebbe 10 voti di più del suo competitore, l'ufficio III ha creduto che questa protesta non avesse rilevanza.

L'altra protesta è veramente singolare, perchè non è una protesta contro l'elezione, ma è una protesta preventiva di una protesta che si credeva sarebbesi presentata contro l'elezione.

Alcuni elettori avendo udito che si voleva protestare circa la proclamazione del ballottaggio fatta dopo la prima votazione, perchè alcuni voti che non furono attribuiti al signor conte Prospero Balbo dovessero invece essergli attribuiti, inviavano un reclamo alla Camera chiedendo volesse approvare l'elezione: in sostanza dicono che in una delle sezioni si è dall'ufficio usata soverchia facilitazione, ammettendo dei voti a favore del conte Prospero Balbo che, secondo essi credevano, non portavano sufficienti indicazioni.

Aggiungono poi (e questo è quanto vi ha di più rimarchevole) che, siccome vi sono nel comune di Chieri e nelle vicinanze dei casati non nobili col nome di Balbo ed altri cognomi simili molto, l'operato dell'ufficio elettorale di Chieri doveva ritenersi come valido.

La questione verte tutta sui quindici voti che ho indicati come dispersi nella prima votazione. Su due tra questi quindici voti non vi è contestazione, perchè portano un nome diverso affatto da quello dei due candidati: le altre tredici schede, e sono quelle che si pos-

sono contestare, erano chiaramente scritte, e vi si leggeva: Balbo Prospero (e son cinque); Balbo conte (due); Boldo conte Prospero; Baldo conte cavaliere; Balbis Prospero; Barbo avvocato Prospero; conte Balbis (due).

L'ufficio III fu d'avviso che alcune di queste schede potevano essere attribuite al conte Prospero Balbo, e fra queste quelle che portavano *Balbo conte*, essendo noto che non vi è altro conte Balbo nello Stato; così pure quelle in cui il candidato era indicato col nome e cognome *Prospero Balbo*, quantunque senza il titolo di conte: ma quanto alle altre esso credette che non contenessero sufficienti indicazioni. Stimò quindi che non fosse perciò da invalidarsi l'elezione.

Avvi infine un'irregolarità stata commessa in una delle sezioni. E questa consiste nell'essersi, alla verifica dei voti, trovate tre schede oltre il numero dei votanti. L'ufficio elettorale dà ragione di questa irregolarità. Egli dice che avvenne perchè, mentre gli elettori rispondevano all'appello, il segretario e lo scrutatore dovevano scrivere il nome dell'elettore ed i due loro nomi rispettivi sopra una lista, non essendovene una preparata a tal fine, e che appunto essendo questa operazione complicata riteneva l'ufficio che per ciò si fossero trovate le schede in più del numero dei votanti. Era cioè avviso dell'ufficio che ciò derivasse dal non essersi contrassegnati tre nomi di elettori chiamati nell'appello.

Anche a questa irregolarità l'ufficio III non ha creduto di dare tal valore per cui dovesse invalidarsi l'elezione per ciò che ritenuti nulli i tre voti, e tolti o all'uno o all'altro candidato, si doveva sempre aprire la votazione di ballottaggio, e quindi il risultato finale della elezione non veniva ad essere alterato.

Per questi motivi, e non ostante le irregolarità apparenti dai verbali, l'ufficio III mi ha dato incarico di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione del collegio di Chieri nella persona del generale Zenone Quaglia.

MENABREA. Je demande la parole.

QUAGLIA, presidente. Io debbo pregare la Camera, in caso si faccia luogo a discussione, di volermi surrogare con altra persona.

Voci. No! no!

MENABREA. Je n'ai pas d'objection à faire; je veux simplement demander une explication à monsieur le rapporteur.

L'honorable rapporteur nous a parlé de 14 votes qui ont été contestés ou déclarés nuls par le bureau de la section; en outre il nous a parlé de 3 votes qui ont été trouvés en plus du nombre des votants.

Monsieur le rapporteur nous a bien expliqué que ces trois votes ne pouvaient influer sur l'élection; mais il n'a pas dit si ces trois votes unis aux quatorze contestés et contestables ne pourraient pas changer le résultat de l'élection.

DEPRETIS, relatore. I tre voti non possono influire sul risultato della elezione, perchè, secondo l'opinione dell'ufficio III, tutto al più si potrebbe ritenere che tre

dei voti dati o al generale Quaglia o al conte Prospero Balbo dovessero ritenersi nulli.

Ora, togliendo tre voti o all'uno o all'altro dei candidati, il risultato delle operazioni elettorali non varia per nulla.

Quanto agli altri voti dati al conte Balbo o a Prospero Balbo, al conte Boldo, ecc., che in tutto sono 13, se questi voti si attribuissero tutti al conte Prospero Balbo, il risultato della elezione sarebbe certamente variato, inquantochè non avrebbe dovuto esservi ballottaggio, e il conte Prospero Balbo sarebbe stato nominato nel primo squittinio. Egli ottenne nel primo squittinio 246 voti; ne aveva d'uopo per superare la metà dei votanti e il terzo degli iscritti 255: mancavano dunque 9 schede a suo favore. Qui ve ne sono 13; ma l'ufficio III ha creduto che non si potesse mai arrivare al numero di 9, perchè ha creduto che potessero bensì attribuirsegli le 2 schede in cui è detto Balbo conte e le 5 in cui è scritto Balbo Prospero, ma non quelle in cui è detto Baldo conte, cavaliere Boldo, conte Prospero Balbis, Prospero conte Balbis: nessuno di questi nomi ha creduto l'ufficio III che si potessero attribuire al conte Balbo, ed è perciò che ha conchiuso per la convalidazione dell'elezione del generale Quaglia.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, porrò ai voti le conclusioni dell'ufficio III, che sono per la convalidazione dell'elezione del generale Zenone Quaglia a deputato di Chieri.

(Sono approvate.)

BERTINI, relatore. Collegio di Gavi. — Il collegio di Gavi si compone di due sezioni, cioè Gavi e Castello d'Orba, nella prima delle quali sono iscritti 159 elettori e 130 nella seconda; e sicchè il numero totale degli elettori del collegio è di 289.

Nella convocazione del collegio, che ebbe luogo il 15 scaduto novembre, intervennero a deporre il loro voto 225 elettori, e da questi il signor marchese Orso Serra avendo ottenuto 78 suffragi nella prima sezione e 29 nella seconda, ed il signor marchese Tommaso Spinola 47 nella prima e 60 nella seconda, e così suffragi 107 caduno sul totale numero del collegio, essendo stati dispersi voti tre ed annullate schede otto, si ebbe il seguente risultato, cioè: elettori iscritti 289; votanti 225.

Serra marchese Orso voti 107; Spinola marchese Tommaso 107; voti dispersi e nulli 11; totale 225.

Non avendo nè l'uno nè l'altro dei candidati ottenuto il numero legale di voti per essere eletto, venne riconvocato il collegio per il 17 stesso mese.

Nel verbale della sezione prima del giorno 15 era unita una scheda segnata da tre membri dell'ufficio e caduta in contestazione per mancanza di sufficiente chiarezza nell'indicare il candidato, e che venne però calcolata nel numero 78 a favore del marchese Serra; ma, siccome questo voto non muterebbe per nulla l'esito della votazione, rimane inutile che l'ufficio pronunzi sulla medesima.

Nella seconda convocazione intervennero 253 elet-

tori. Il marchese Orso Serra ottenne voti 126, ed il marchese Spinola voti 123, essendovi una scheda in bianco, e così il primo venne proclamato deputato.

Ma devesi osservare che al verbale della sezione prima, dietro formale istanza di un elettore, vanno unite tre schede sottoscritte dai membri dell'ufficio, le quali sembrerebbero applicarsi al marchese Spinola, ed in questo caso i candidati avrebbero avuto eguale numero di voti.

L'ufficio stesso diede pure incarico al referente di far osservare alla Camera che, venendo le tre schede dichiarate a favore del marchese Spinola, dovrebbe il medesimo, come più anziano, venire proclamato a rappresentante del collegio di Gavi, a norma dell'articolo 94 della legge elettorale.

Le tre schede sono depositate nella Segreteria della Camera.

L'ufficio III, al cui nome ho l'onore di riferire, dopo attento esame delle tre schede in questione, ha convalidata l'elezione del marchese Serra alla maggioranza di otto voti contro sette, essendosi tre membri dell'ufficio astenuti dal votare.

BIXIO. Domando di parlare.

Se si trattasse di una prima votazione, nessun dubbio che le tre schede di cui si parla sarebbero molto dubbie, ma qui si tratta di ballottaggio, e in questo caso vi è una giurisprudenza, dirò, parlamentare, la quale afferma che qualunque minimo indizio della persona cui vuolsi dare il voto deve bastare. Infatti trovo nel *Journal du Palais*, in appoggio della mia opinione, indicate da Ledru-Rollin molte decisioni di quella Camera legislativa, e fra le altre i numeri 1062, 1063, ove positivamente fu detto che, sempre quando si tratti di ballottaggio, una semplicissima indicazione basta a svelare la volontà dell'elettore di favorire più l'uno che l'altro; anzi l'opinione della Camera francese arriva fino al punto che, anche nel caso che una macchia d'inchiestro fosse caduta sul nome, *alors même que la maculation* (si trattava di un nome su cui era caduto uno sgorbio della penna) *n'aurait laissé bien distincte que la lettre initiale d'un nom*, tanto e tanto il voto bisognava attribuirlo al candidato in cui si riscontrava quell'iniziale. Fino a questo punto fu portato lo scrupolo del rispetto alla volontà del votante!

Or bene io ho letto queste tre schede che sono in controversia. Una dice: *Marchese* (vi è già indicazione del titolo)...

Voci. Sono ambidue marchesi.

BIXIO. *Tomasu* (scritto con due *u*, e questo non è che un errore di ortografia) *Spinula* (invece di *Spinola*).

DEPRETIS. Dice *Spilula*.

BIXIO. Bene, mettiamo *Spilula*. Ve n'è un'altra in cui la parola *Tommaso* è male scritta. Lo ammetto che non si distingue bene la prima lettera *T*, ma si scorge *Tommaso Spilula*. Una terza poi dice: *Marchese Tomaso Spigola*.

Dunque queste tre schede sono malamente ortografate, ma, mettendoci una mano sul petto, questi conta-

dini (perchè ritenga la Camera che non si tratta di elezione fatta in una città, chè in questo caso si potrebbe dire che queste schede avessero qualche dubbio, ma si tratta di un paese di campagna, e l'ortografia dei paesani non è certo la più esemplare) non si dirà che volessero indicare il marchese Spinola Tommaso?

Qui dunque noi abbiamo tre nomi, in cui si riscontra o bene o male il titolo di *marchese*, il nome di *Tommaso* e quello di *Spinola*, colla maggior parte delle lettere che lo formano, epperò credo che debbano attribuirsi al marchese Tommaso Spinola.

MELLANA. Domando la parola.

BIXIO. Del resto io rispetto ambidue questi nomi onorevolissimi, e non è che una questione di diritto parlamentare che sottopongo alla savia decisione della Camera.

MELLANA. Io non vorrei che avesse fatto grande impressione sulla Camera una decisione, citata dall'onorevole preopinante, della Legislatura francese, che tenne per valido un bollettino sulla cui scrittura era caduto dell'inchiestro in modo da non lasciar visibile che la lettera iniziale del nome del candidato.

L'onorevole Bixio induceva: vedete a che punto hanno portato lo scrupolo! Io credo che quello scrupolo è giustissimo. Quando, per un caso fortuito, non rimane più visibile il nome, ma se ne scopre soltanto la prima lettera, ne viene di conseguenza che è dalla prima lettera che si deve desumere quale sia il nome. Questo è naturalissimo, e se un tal caso avvenisse presso di noi, io credo che non vi sarebbero contestazioni.

D'altronde osservi la Camera come l'onorevole preopinante abbia confuse le sue osservazioni sopra le tre schede, quasi che tutte e tre avessero i medesimi caratteri. Ma due di queste tre schede io concedo facilmente che possano essere attribuite al marchese Tommaso Spinola; egli è sulla terza che si debbono portare le nostre considerazioni, e se sulle due prime si potrebbe abbondantemente concedere che si possano attribuire al marchese Spinola, la terza è impossibile stabilire che sia data a quel candidato.

CROTTI. Dans l'élection de Salussola, la Chambre a été invitée à examiner si effectivement tous les bulletins portaient le nom de M. Borella. J'ai examiné ces bulletins, et j'en ai trouvé un sur lequel était écrit *Berella*. Toutefois je n'ai pas hésité un instant à l'admettre, parce que certainement celui qui l'a écrit voulait dire *Borella*. Il me paraît que dans le cas actuel le nom que l'honorable avocat Bixio vient de signaler doit être admis pour la même raison. C'est, je crois, une question de loyauté.

PRESIDENTE. Faccio osservare che le schede furono dal giorno di venerdì deposte nella Segreteria della Camera, acciocchè ognuno potesse sulle medesime formarsi un criterio.

COSTA. Appartenendo io all'ufficio al quale venne affidato l'esame di questa elezione, e facendo parte della minoranza dello stesso ufficio, debbo chiarire i motivi per cui la minoranza del medesimo opinò per la conva-

lidazione di tutte e tre le schede a favore del signor Tommaso Spinola.

Premetto che uguali sentimenti di considerazione e di stima sono da me nudriti verso ambedue i candidati in contesa, e che non è passione politica che mi muove a parlare, ma soltanto i principii di buona fede e di giustizia.

L'osservazione fatta dall'onorevole Bixio ha per me un gran peso: si tratta di schede la cui ispezione le rende attribuibili a paesani od individui poco esperti di ortografia; due di queste schede contengono chiaramente l'indicazione a favore dello Spinola, nella terza vi ha taluno che vi legge *Spinis*, e vi è altri che vi legge *Spinil*. Quanto a me, sarà forse perchè ho il bene di una vista più acuta, ma debbo a onor del vero dichiarare che vi leggo interamente Spinola.

Un'obbiezione è stata fatta poi dall'onorevole Mellana contro la sentenza citata dall'onorevole Bixio, che si trova in una delle raccolte della giurisprudenza francese. Egli pretende esistervi una gran differenza tra il caso di una scheda sulla quale sia caduto dell'inchiostro e resti appena leggibile l'iniziale del nome, ed il caso di una scheda nella quale si leggono alcune sillabe di un nome senza che per altro, per non leggervisi il rimanente, non si possa leggere il nome intero. A me pare invece che, se vi è differenza fra i due casi, questa è tutta contro il Mellana. Infatti se la sola iniziale visibile diè a lui motivo per leggere l'intero nome, a maggior ragione dovrebbe leggercelo tutto, quando si tratta di un nome composto di tre sillabe, due delle quali vi sono chiaramente leggibili. Io non ammetto dubbio che in questo caso si debba tener valido il bollino che lo contiene.

D'altronde si trattava di ballottaggio, e non si può presumere che la scelta d'ogni elettore dovesse esclusivamente cadere fra Serra e Spinola. Che si legga nella scheda Spinola, o che vi si legga *Spinis*, io domando se alcuna induzione possa farsi per leggervi Serra invece di Spinola. No certamente, perchè è radicalmente diversa la computazione tra Spinola e Serra.

Conchiudo dunque non potersi a meno di riconoscere che la scheda in quistione, comunque non portante intero il nome di Spinola, debba di necessità attribuirsi a favore del marchese Spinola.

Faccio un'altra osservazione, e finisco. Il caso che discutiamo non giunge nuovo a questa Camera.

Se qualcheduno di noi vorrà esaminare gli atti delle precedenti elezioni a favore del ministro della guerra, generale La Marmora, nel collegio di Pancalieri, si troverà proposta e risolta l'odierna questione secondo il mio modo di vedere; si troverà di più che molte schede aventi minori indicazioni a favore del candidato La Marmora di quelle che abbia la scheda contrastata a favore del candidato Spinola, furono tenute per valide e come tali computate nel numero dei voti per cui si proclamò deputato il ministro della guerra.

Se dunque negli atti di questa Camera esiste il precedente da me citato, io credo che per ragione di giu-

stizia e di coscienza dobbiamo attribuire allo Spinola come valida anche la terza scheda, sebbene non sia stata tale giudicata dalla maggioranza dell'ufficio.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Io sono perfettamente d'accordo col preopinante e coll'onorevole Bixio che, tuttavolta che si tratta di ballottaggio, si debba con molto maggior facilità procedere nell'assegnare la scheda piuttosto all'uno che all'altro candidato, quando vi sieno indizi che lascino comprendere come la volontà dell'elettore fosse di dare il suo voto all'uno anzichè all'altro. Se vi sono ragioni di differenza in queste schede le quali indichino di doversi dare la preferenza di esse in favore dell'uno piuttosto che dell'altro, certo ciò deve bastare per assegnare il voto in favore di colui pel quale stanno questi maggiori indizi.

Ma anche nel dare questo giudizio egli è d'uopo che vi sia qualche indicazione, la quale faccia scorgere che realmente colui che diede il voto volle darlo più all'uno che all'altro; poichè può anche avvenire, in occasione del ballottaggio, che uno degli elettori voglia dare un voto nullo. Accade spessissimo che un elettore dà un voto bianco per non volere eleggere nè l'uno nè l'altro dei candidati; oppure dà un voto che sia inintelligibile, appunto nello scopo di far annullare l'elezione.

Se dunque la scheda è scritta in modo che sia assolutamente inintelligibile, che non si possa avere alcuna indicazione la quale mostri che la volontà dell'elettore era di dare il voto piuttosto all'uno che all'altro, allora certamente la scheda si deve annullare.

Ora, io avendo esaminato, come pure credo avranno fatto i miei colleghi, il tenore di queste schede, dico che se per due di esse vi possono essere indizi sufficienti per mostrare che gli elettori abbiano voluto dare il loro voto al marchese Spinola, anzichè al marchese Orso Serra, certo è però che una di queste schede è tale che è affatto inintelligibile, perchè non porta scritto nè il titolo di marchese, nè indicazione di nome di battesimo; non si sa se voglia dire Tommaso o altro; e d'altronde veramente il cognome, la parola *Spinola* non si comprende.

Ora io domando se, quando la scheda è scritta in modo che non si possa assolutamente comprendere nè decifrare a chi si abbia voluto dare il voto, se ne debba ancora tenere conto. Io credo che in questo caso si debba assolutamente tenere per nulla.

Ma, o signori, vi ha di più una ragione speciale a questo caso; trattandosi di schede che sono evidentemente dubbie e tali che una gran parte di coloro che le esaminarono non possono comprendere se si siano volute dare all'uno o all'altro dei due candidati, quando anche queste tre schede, delle quali non si debbe tener conto, si dessero esclusivamente al marchese Tommaso Spinola, tuttavia esso non verrebbe perciò ad ottenere la maggioranza dei voti, non verrebbe ad avere altro che la parità dei voti, cioè un numero di voti pari a quello che ebbe il marchese Orso Serra.

Voci a destra. Eh! basta.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Su questo punto

siamo tutti d'accordo; io non contendo che, quando si trattasse di voti positivi, certi, fuori di ogni contestazione, basterebbe l'eguaglianza dei voti, perchè il marchese Tommaso Spinola, essendo maggiore di età del marchese Orso Serra, rimanesse eletto; ma quale ne è il motivo? Il motivo sarebbe che, nè l'uno nè l'altro avendo positivamente conseguito il numero maggiore di voti, nel dubbio si dovrebbe dare la preferenza al maggiore di età.

Ma quando non vi è questa certezza positiva, quando noi ci troviamo in presenza di un dubbio grandissimo sul numero di voti riportato da uno dei due candidati, vorrete voi dare la preferenza a quello che ebbe voti soggetti a contestazione, in confronto dell'altro che ha incontrastabilmente ricevuto e raggiunto quel numero di voti, perchè è maggiore di età?

Mi pare che queste considerazioni aggiunte all'incertezza delle schede debbano far preponderare la bilancia in favore del marchese Orso Serra; quindi prego la Camera a voler approvare le conclusioni dell'ufficio V e convalidare l'elezione fatta dal collegio di Gavi.

Vi ha una ragione di più, e questa si desume dalla proclamazione fatta dallo stesso collegio del marchese Serra. Quando si è nel dubbio sulla intelligenza di una scheda, io domando se non si debba tener conto del giudizio dato dall'ufficio stesso del collegio.

Se la cosa fosse evidente... (*Mormorio a destra*) Prego gli interruttori a voler aspettare; se intendono rispondere, lo faranno a loro posta, ma mi lascino proseguire.

Se vi fosse una certezza sull'errore commesso dall'ufficio, io sono d'accordo che la Camera è giudice supremo e può rimediare a questo errore; ma quando il tenore delle schede è evidentemente dubbio, e lascia manifestamente nell'incertezza, io sono d'avviso che si debba sommamente tener conto del giudizio dell'ufficio costituito dagli stessi elettori, perchè questi sono i giudici primi e più naturali, i quali possono vedere se realmente il tenore di quelle schede sia tale da attribuirsi piuttosto all'uno che all'altro.

Se quindi quei giudici hanno riconosciuto che quelle schede erano scritte in modo da non potersi attribuire nè all'uno nè all'altro, io credo che, non essendosi evidentemente riconosciuto errore, la Camera debba aderire a questo giudizio e quindi approvare l'elezione in capo del marchese Serra; ed è in questo senso che prego la Camera di voler emettere il suo voto.

ALFIERI. Io crederei d'insistere ancora presso i miei onorandi colleghi affinché si osservasse ben bene che, trattandosi di un voto di ballottaggio, prima di tutto qualunque scheda la quale non sia dichiarata illeggibile assolutamente debba essere applicata ad uno dei candidati, salvo che possa essere egualmente applicata ad amendue, o non vi sia segno alcuno che costituisca somiglianza tra ciò che è scritto nella scheda ed i nomi dei candidati.

Perciò io ritengo che qualunque scheda in questo ballottaggio non portasse il nome di Serra dovesse essere di necessità applicata al marchese Spinola. (*No! no!*)

Passando poi all'osservazione che ha fatto l'onorevole ministro dell'interno, io credo che non si possa ammettere nella computazione dei voti questo dubbio che nasce dalla più o meno perfetta scrittura delle schede.

Bisogna assolutamente tenersi in quei limiti, che se la scheda può essere applicata ad uno dei candidati, l'essere più o meno bene scritta non deve diminuire il valore numerico che ha ciascuna scheda.

Perciò io ritengo che, quanto al fatto, l'ispezione delle schede avendomi indotto a credere che realmente quei voti sono applicabili al nome di Tommaso Spinola, e non a quello del marchese Orso Serra, la Camera debba unicamente tener conto del numero dei voti tal quale risulta dalle schede presentate alla Camera, e non ammettere nè il giudizio dell'ufficio provvisorio, nè alcun'altra considerazione la quale venga a menomare il valore di queste schede.

MOIA. È molto difficile risolvere col ragionamento una questione che poggia interamente sull'osservazione materiale di un fatto. Ad ogni modo però credo necessario fare qualche osservazione.

Da quanto udii, non tutti hanno egualmente apprezzate materialmente queste schede; non tutti vi hanno letto la stessa cosa. Ora, io dico, è molto più facile che alcuno non vegga quello che c'è, di quello che altri vegga ciò che non c'è.

Membro dell'ufficio III, il quale prese ad esame quest'elezione, ho considerato attentamente queste schede. Uno dei miei colleghi ebbe la felice idea di portare nell'ufficio una lente. Ebbene io dichiaro che, a prima vista, avendo letto in una di quelle schede *Tommaso Spinis*, dopo avere meglio osservato, lessi *Tommaso Spinila*. E mi sono detto: se di questo nome *Spinila*, che è composto di sette lettere, se ne vedono scritte sei, come potete voi supporre che questo non sia bastantemente designato in un ballottaggio?

Ma voglio ammettere che l'*a* non si veda; certo è tuttavia che, per poco che si guardi, si scorgerà la coda dell'*l*, di modo che non è più un'*s*, è un'*l*, ed io dico: quando c'è il nome di battesimo *Tommaso*, mettete anche *Spinis*...

Varie voci. Non c'è! non c'è!

MOIA. Perdonino: io l'ho visto perfettamente, e con una lente chiunque lo può vedere. Io dico: è molto più facile il non vedere quello che c'è, che il vedere quello che non c'è. Se io debbo guardare agli antecedenti della Camera, io potrei citarne uno che riguarda la mia stessa elezione al collegio di Cicagna nell'ultima Legislatura.

Allora la Camera ha ritenuta per buona una scheda su cui era scritto *Moro* senza punto sull'*i*, cosicchè di quattro lettere una era variata ed un'altra non scritta esattamente, ed alcuni avrebbero potuto leggere anche *Moro*, quell'*i* senza punto potendosi anche pigliare per una *r*.

La Camera ha tenuta buona quella scheda, e credo che debba ritenere buona anche quella che dice *Spinila* e *Spinis*, e per queste ragioni io ho fatto parte della

minoranza dell'ufficio, il quale ha creduto buone quelle tre schede.

E qui non occorre che mi soffermi sull'ordine delle idee in cui ha voluto entrare il ministro dell'interno. Noi dobbiamo anzitutto esaminare se queste schede debbono o no attribuirsi al signor Spinola, e, qualunque sieno le conseguenze, queste non possono far variare un giudizio il quale deve basarsi unicamente sull'osservazione materiale di un fatto, dovendo ognuno giudicare senz'altra considerazione fuori quella dell'impressione che a lui ha fatta l'osservazione materiale della scheda.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Se realmente le cose stessero in fatto come ha allegato l'onorevole Moia, cioè che in quella scheda, che è particolarmente contestata, si leggesse la parola *Spinola* invece di *Spinola*, sarei il primo a consentire con lui che questa scheda si deve attribuire al marchese Tommaso Spinola, e trarne tutte le altre conseguenze cui egli accennava; ma io, dico il vero, ho esaminato la scheda (sarà difetto di vista, comune però a molti altri, che hanno pure avuto sott'occhio la scheda medesima), ma non ho saputo leggere la parola *Spinola*, non ci vidi nemmeno il nome di Tommaso, e non vi lessi in modo veruno il cognome *Spinola*. È quindi questo un giudizio che ognuno deve dare, a seconda di quanto egli stesso ha riconosciuto dall'esame della scheda.

Ho poi avvertito quali debbono essere le conseguenze, quando si volesse, nel dubbio, ammettere per buona questa scheda. L'onorevole Moia diceva: ora non si tratta ancora di procedere a questa conseguenza; si tratta unicamente di vedere a chi si debbano attribuire le schede in discorso.

Si tratta di questo, è vero, ma il giudizio della Camera non è rivolto unicamente ad attribuire le schede, è rivolto bensì a riconoscere chi dei due debba essere eletto; la ricognizione delle schede non è che un mezzo per giungere a quella conseguenza; il vero giudizio della Camera consiste nel decidere chi fra i due debba essere eletto.

BIXIO. Domando la parola.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Ora, io dico, il risultato dell'attribuzione di questa scheda al marchese Spinola sarebbe quello di portare una parità di voti. Se il giudizio della scheda è dubbio, credo debba nel dubbio a preferenza riconoscersi eletto colui il quale, in modo incontestabile, fuori di ogni controversia, ha raccolto un numero di voti pari a quelli raccolti dall'altro candidato, il quale ne avrebbe tre dubbi. Egli è per ciò che insisto perchè sia convalidata l'elezione del marchese Orso Serra.

PRESIDENTE. Il deputato Costa ha facoltà di parlare.

COSTA. Le osservazioni fatte dall'onorevole Moia mi lasciano ben poco a dire di quanto io volevo far presente. Il signor ministro dell'interno affermò esservi dei casi in cui molti elettori, non volendo votare nè per l'uno nè per l'altro dei candidati, danno schede

così enigmatiche, così inintelligibili che importano la nullità delle schede. Questo è vero; ma, quando un elettore vuole ottenere questo risultato dal suo voto, si guarda bene di scrivere qualche indicazione che possa avere un valore qualunque, sia riguardo ad un candidato che riguardo all'altro dei due concorrenti nel ballottaggio. Ma, nel nostro caso, contro l'osservazione del signor ministro, la quale nella fattispecie non sarebbe che una presunzione, sta un fatto positivo, pel quale, ben lontano l'elettore che scrisse la scheda dal mettervi un'indicazione che non si riferisca ad uno dei due candidati, vi appose per lo meno *Spinis* o *Spilis*; quindi è che io do ben poco valore all'osservazione dell'onorevole ministro dell'interno.

Ma il ministro non si contenta di quest'osservazione; egli va più in là; egli dice: a che monta che voi appliciate questa scheda più a Serra che a Spinola? L'elezione sarà annullata, non solo a favore di Serra, ma anche a favore di Spinola...

Voci. No! no!

BATTAZZI, ministro dell'interno. Io non ho detto questo; ho detto che, quando si dessero tutte queste schede dubbie al marchese Spinola, vi sarebbe parità di voti; quindi, per ragione di età, vincerebbe il candidato che ha le schede dubbie contro quello che ha un numero pari di voti incontrastabilmente certi.

COSTA. A questo rispondo che prima di tutto noi dobbiamo occuparci della validità della terza scheda, dalla quale validità l'ufficio opinò dipendere le sue conclusioni. Giudicato il fatto, vedremo quali ne saranno le conseguenze, che in verità però sono ben nettamente espresse dall'articolo 94 della legge elettorale, come già bene osservò l'onorevole Moia.

Voci. Ai voti! ai voti!

MENABREA. J'espère que la Chambre ne verra dans cette discussion ni une question politique, ni une question de parti, puisqu'en cette circonstance je suis d'accord avec l'honorable monsieur Moia qui ordinairement est mon adversaire.

J'avais l'honneur de faire partie du troisième bureau, lorsque l'élection du marquis Orso Serra a été discutée. Dans une première votation huit membres du bureau se sont prononcés pour la validation de l'élection, et sept non pour l'annulation; plusieurs membres s'étaient abstenus, parce que tous n'avaient pas également examiné les bulletins contestés. Mais postérieurement deux membres du bureau qui avaient pris part à la première votation, ayant vérifié avec plus d'attention les bulletins, se sont réunis à la minorité, ce qui aurait formé une majorité en faveur du vote donné pour le marquis Spinola contre le marquis Orso Serra.

Je crois devoir informer la Chambre de cette circonstance, parce qu'elle démontre qu'avec un examen plus attentif l'on pourrait découvrir l'indication du nom *Tommaso Spinola* dans le seul bulletin qui est réellement contesté. Si à cause de l'heure avancée la salle ne fût devenue un peu obscure, il serait facile de reconnaître l'exactitude de ce que j'avoue.

Du reste, il est inutile que chacun prétend ici vouloir imposer son opinion sur cette question; c'est une chose de fait, une question d'examen, il faut donc que chacun prenne connaissance de ces bulletins.

Quant à la théorie émise par monsieur le ministre de l'intérieur, je ne puis l'accepter. Monsieur le ministre de l'intérieur a dit qu'il arrivait souvent que certains électeurs, ne voulant accorder leur vote ni à l'un, ni à l'autre des candidats, mettaient dans l'urne des bulletins écrits de manière à les rendre nuls. J'avoue que je ne comprends cette théorie que lorsqu'ils s'agit d'un premier tour de scrutin; mais dans un ballottage c'est un fait qui peut arriver quelquefois, mais qui en général est fort rare. (*Rumori*) Oui, messieurs, permettez-moi encore de citer un fait: c'est celui de l'élection qui a eu lieu, il a déjà quelques années, du ministre de la guerre, le général La Marmora. Dans cette élection il y a eu ballottage, et on trouva des bulletins où le nom La Marmora n'était pas entièrement écrit: ils portaient *Lamarma*, *Lamama*, *Lemora*, etc. Pourtant, comme il s'agissait d'un ballottage, l'on n'a pas hésité à les attribuer à monsieur Alphonse La Marmora, parce qu'on a cru ainsi interpréter rigoureusement la volonté des électeurs qui avaient mal écrit le nom du candidat qui semblait suffisamment désigné. Ceci concourt parfaitement avec les observations émises par l'honorable Bixio.

Puisqu'il s'agit ici d'un ballottage dans lequel le choix ne peut être douteux, et doit porter sur l'un ou l'autre des candidats, il me semble, quant aux bulletins contestés au marquis Spinola, et qui portent écrits *Spinola*, *Spinis*, qu'on ne peut pas mettre en doute que l'intention des électeurs ait été de donner ces votes au marquis Spinola de préférence au marquis Orso Serra.

Je n'insisterai pas d'avantage, parce que ce sont là des questions de fait sur lesquelles chacun doit se former une conviction personnelle.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Dalla discussione che ebbe luogo finora riguardo alle indicazioni che presentano i tre bollettini in contestazione, parmi di aver scorto che non tutti portino la loro attenzione sulla stessa scheda. Noi abbiamo qui tre schede contestate, ed è necessario che tutte e tre queste schede vengano attribuite al marchese Spinola Tommaso, se si vuole che abbia lo stesso numero di voti che ha avuto il marchese Orso Serra, e quindi venga, per ragione di età, proclamato, a vece di questo, deputato.

Dunque una sola di queste schede, che si possa veramente dichiarare nulla, basta perchè il marchese Orso Serra sia proclamato deputato.

Ora, bisogna intenderci bene su quale scheda verta particolarmente la questione del dubbio. Io ho attentamente esaminato quelle tre schede e debbo dichiarare che, quanto a quella segnata col numero d'ordine 3, la quale porta queste parole: *marcese tumasu Spigula* non ho dubbio alcuno di attribuirle al marchese Tommaso Spinola. In quanto a quella designata sotto il numero d'ordine 2, in cui si legge *Tomas Spinis* e non più, io

non ho difficoltà alcuna di credere che l'elettore il quale scrisse quella scheda, avesse l'intendimento di attribuirle al marchese Tommaso Spinola; e sembra appunto che tanto l'onorevole Moia, come l'onorevole Menabrea, si riferissero nelle loro osservazioni a questa scheda... (*No! no!*) Mi si permetta di continuare.

... giacchè espressero che questa scheda è designata colla parola *Spinis*. Diffatti io vedo scritto *Spinis*, benchè si legga con difficoltà.

Vi è poi l'ultima scheda contestata, che porta il numero d'ordine 1, nella quale io leggo stentatamente *marchese*, ma poi dichiaro in coscienza che mi è impossibile di leggere qualsiasi altro nome. Vedo che al posto del nome di battesimo non vi sono che quattro lettere malissimo designate: non credo che con quattro lettere si possa scrivere *Tommaso*, credo che con quattro lettere si possa a preferenza scrivere *Orso*. (*Segni di dissenso a destra*)

Non c'è dubbio alcuno che il nome *Orso* è composto di quattro lettere, mentre quello di *Tommaso* si scrive con un numero di lettere molto maggiore. (*Si ride*)

Si rida o non si rida, se dobbiamo procedere per induzioni, naturalmente non si può fare un altro ragionamento. Vedremo poi l'acutezza di quelli che ridono, se sapranno provare che questo ragionamento è assurdo; giacchè non è veramente possibile di conoscere se vi è un *o*, o un *a*, o un *m*.

Vi sono quattro segni nè più nè meno; dunque io dico che questi quattro segni possono tanto indicare le lettere colle quali si scrive *Orso*, come le iniziali di *Tommaso*, ma non il nome intero di *Tommaso*.

In quanto poi al nome proprio, io non posso nemmeno distinguere una sola lettera, nemmeno la prima. Non vedo se vi sia *S* o se vi sia *P*, esaminando anche coll'aiuto di una lente. Dunque mi pare che una scheda scritta in questo modo non possa in modo alcuno attribuirsi nè allo Spinola, nè al Serra, e che quindi debba assolutamente dichiararsi nulla. Questa è cosa di osservazione, è cosa di fatto, non è questione di ragionamento: non si tratta che di dimostrare se ci è modo di scorgere le lettere, le quali indicano il nome di Tommaso Spinola; ed io torno a dichiarare che è impossibile, anche coll'aiuto d'una lente, di poter riconoscere che i segni scritti in questa scheda indichino il nome di Tommaso o quello di Spinola. Per conseguenza credo che si debba dichiarare nulla questa scheda.

(*Il deputato Bixio si alza per parlare.*)

MOIA. Domando la parola per un fatto personale, quando avrà parlato l'onorevole Bixio.

BIXIO. In massima noi siamo tutti d'accordo che, trattandosi di ballottaggio, qualunque indicazione debba essere sufficiente per l'attribuzione della scheda. Ora, l'applicazione della massima al fatto è una questione di convenzione, non è una questione di coscienza. Chi ha l'occhio che legge qualche cosa di più che il ministro dell'istruzione pubblica; chi avesse gli occhi più pregiudicati non ci vedrebbe forse nulla. Io pertanto prendo atto della discordia ministeriale in questa contingenza,

perchè, se ho ben inteso, il ministro dell'interno ha detto che vi leggeva Tommaso e non vi leggeva Spinola...

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Non ho detto questo, ho detto che in qualche scheda si leggeva Tommaso.

BIXIO. Forse la mia memoria diventò fallace, ma io aveva ritenuto che l'onorevole ministro dell'interno leggesse Tommaso, e così trovava nei ministri discordia sul modo di leggere. È questo un fatto materiale, non è discordia politica, è discordia materiale; io accennava a questa discordanza materiale fra uomini d'animo concorde per indicare che gli occhi dell'uno leggono diversamente dagli occhi dell'altro. Dico che la quistione è gravissima, che è quistione di convenzione, perchè in massima siamo d'accordo. Questa scheda è stata esaminata quando il giorno s'era già oscurato, ed io chiederei che si rimandasse la quistione a domani, perchè tutti i membri della Camera possano esaminare questa scheda. (*Segni di dissenso*)

BERTINI, *relatore*. È già stata deposta da più di 24 ore alla Segreteria, e si ebbe sufficiente campo di esaminarla.

PRESIDENTE. Ho già detto che le schede erano state deposte alla Segreteria, per essere esaminate, sino da venerdì.

MOIA. Il fatto che io voglio accennare alla Camera è per uno schiarimento di quanto ha detto l'onorevole Menabrea.

Quando si pose in votazione nell'ufficio se si dovevano tener per attribuibili al marchese Spinola tutte le tre schede contestate, fu dichiarato che non si potevano tutte e tre attribuire al marchese Spinola dalla maggioranza; però due dei membri presenti si astennero, uno dei quali era io: ma dopo aver meglio verificato la cosa, io sono venuto nella sentenza che si potesse anche quella scheda attribuire al marchese Spinola.

PRESIDENTE. La parola appartiene al deputato Capriolo.

CAPRIOLO. L'onorevole Menabrea ha asserito che gli pareva improbabile, anzi mi pare che dicesse impossibile, che in un ballottaggio vi fosse chi non portasse il suo voto sopra uno dei due candidati in ballottaggio.

Io sono in condizione di poter affermare che nella mia elezione, per esempio, avvenne altrimenti: vi furono uno o due voti che sono stati dati a persona che non era tra i concorrenti; e ciò è cosa naturale: vi sono molte persone le quali, o per non parere cattivi cittadini, o per altri riguardi, devono intervenire all'elezione, e che non intendono votare nè per l'uno nè per l'altro dei candidati, ma votano per un terzo: altri poi fanno di quei tali sgorbi che sono inintelligibili, appunto per annullare il voto.

Io voleva solo dare questo schiarimento.

PRESIDENTE. Domando al deputato Bixio se propone la sospensione.

BIXIO. No, no!

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, metto ai voti la proposta dell'ufficio III pel convalidamento dell'elezione del marchese Orso Serra.

COSTA. Domando la parola

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA. Mi pare che si dovrebbe prima mettere ai voti la quistione sospensiva.

PRESIDENTE. Essa non è stata proposta.

PARETO. Domando la parola per la posizione della quistione.

PRESIDENTE. Il deputato Pareto ha la parola.

PARETO. Io credo che si debba, prima di passare ai voti sull'elezione del collegio di Gavi, porre la questione: chi sia di sentimento che le tre schede in quistione siano accordate sì o no al marchese Spinola. (*Rumori*)

Voci. È la stessa cosa.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Pareto.

(È appoggiata.)

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Io mi oppongo a questa proposta. La Camera non è chiamata a dare il suo giudizio su schede isolate, ma bensì essa convalida o no la elezione proclamata dall'ufficio elettorale. Le schede si riconoscono come un mezzo di dare un giudizio; quindi, quando la Camera deciderà che debba essere convalidata la elezione del marchese Orso Serra, convalidando l'elezione annullerà le schede; ma è assolutamente inutile ora deliberare su questi particolari.

Molte voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Debbo prima mettere ai voti la proposta stata appoggiata, vale a dire se le tre schede siano tenute per valide. (*No! no! Ai voti!*)

PESCATORE. Se si ponesse la questione nel modo proposto dall'onorevole Pareto io mi asterrei, e con ragione, dal votare. Io non voterò altro che o l'annullamento o l'approvazione della elezione stata proclamata, ed in ciò mi muove una considerazione semplicissima.

Abbiamo due candidati con numero pari di voti: l'uno con voti certi, e l'altro con uno dei voti che è dubbio: nel contrasto quale faremo prevalere? Signori, la ragione ce lo dice, la certezza prevale al dubbio.

Mi vien detto: ma la legge ci si oppone. No, signori, la legge ha detto: a parità di voti deve prevalere il maggiore di età. Ma perchè la legge ha provocato questo disposto, questo rimedio? Unicamente per risolvere la questione in caso di parità, nei casi ordinari in cui ciascuno si trovi in perfetta parità di condizioni. Ma ciò non può applicarsi al caso nostro. Fra due, dei quali uno ha voti tutti certi e l'altro che ha alcun voto dubbio, che io debba dare la preferenza a quello che ha voti dubbi e lasci indietro quello che ha voti certi, ve lo confesso schiettamente, io mi sento una invincibile ripugnanza.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del III ufficio per la convalidazione dell'elezione nella persona del marchese Orso Serra. Coloro che l'approvano, vogliano alzarsi. (*Lieve susurro nelle gallerie*)

(La prova riesce dubbia; si procede alla controprova.)

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1857

(*Nell'atto che si procedè alla controprova si ode un mormorio dalla galleria.*)

PRESIDENTE. (*Rivolto alle tribune*) Non è permesso verun segno di approvazione o di disapprovazione...

BRIGNONE. Si facciano sgombrare le tribune.

Voci dalla destra. Si faccia rispettare il voto.

CADORNA. Domando di parlare.

DE VIRY. Je demande qu'on fasse évacuer les tribunes. Voilà deux fois que cela arrive. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Aspetti, parlerà dopo; non posso accordare la parola ad alcuno durante la votazione.

DE VIRY. Alors il n'est plus permis à un député d'exprimer librement son vote. C'est une vraie contrainte morale que l'ont veut exercer sur nous; et si on tolère un tel précédent, il n'y aura plus de votation possible.

PRESIDENTE. L'elezione è approvata nella persona del marchese Orso Serra.

Io mi sono rivolto alle tribune per avvertirle essere proibito ogni segno di approvazione e di disapprovazione.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.* Nessuno più di me, e credo poter parlare anche a nome dei miei colleghi, disapprova i segni che le tribune possano dare mentre han luogo le discussioni. Le tribune devono rispettare e l'Assemblea ed i singoli membri. Quindi gli onorevoli membri della destra possono essere certi che troveranno sempre concorso in noi onde questo principio salutare sia osservato.

Io credo però che non sia giunto ancora il caso di far procedere allo immediato sgombramento delle tribune. In tutte le altre Legislature, quando vi ebbero di questi segni, i presidenti ebbero cura di rivolgere alle tribune parole di ammonizione e di rimprovero.

A questo dovere ha compiuto ora l'onorevole nostro presidente; ed io confido che coloro i quali si trovano ora nelle tribune e coloro che vi si troveranno nei giorni successivi, faranno frutto della lezione che fu loro data. Ove poi questa non fosse giovevole, ove si ripetessero per parte delle tribune segni di approvazione o di disapprovazione, ove per esse si mancasse al rispetto che è dovuto alla Camera ed ai singoli membri che la compongono, allora molto volentieri noi uniremo la nostra voce a quella degli onorevoli preopinanti, onde sollecitare le misure opportune per far sì che la rappresentanza nazionale sia da tutti, come si deve, rispettata. (*Bene! Bravo!*)

CADORNA. Io ho chiesta la parola durante la votazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADORNA. Aveva chiesta la parola all'istante stesso in cui ho sentito farsi qualche rumore dalle tribune, e l'ho dimandata precisamente per protestare contro questi rumori.

Tutti devono essere convinti nel paese che la legittimità di lui rappresentanza non potrà compiere all'ufficio suo, a quell'ufficio liberale che le è demandato dallo Statuto, se a tutte le parti di questa Camera non è ga-

rantita una pienissima libertà di discussione, una pienissima libertà di manifestare qualsivoglia opinione e di dare qualunque voto. Non vi è libertà se un partito, sia parlamentare, sia estraparlamentare, commette atti contro il libero voto.

Io sono certo che tutti i membri che siedono da questo lato della Camera partecipano a questa opinione, e che protestano nel cuore con me contro queste manifestazioni che furono sempre represses da questa Camera, e con frutto; imperocchè d'ordinario, anzi sempre, il semplice avviso del presidente ha bastato per impedire qualsivoglia altra manifestazione. Io non dubito che l'avviso ora dato dal signor presidente basterà ad impedire che questo inconveniente gravissimo si rinnovi nella Camera.

PRESIDENTE. Io ho sentito, e con vivo dispiacere, questi rumori delle gallerie, ed ho dovuto, pure con rincrescimento, negare la parola a diversi deputati che la chiedevano, perchè credeva anzitutto mio dovere di reprimere queste manifestazioni e far sentire al pubblico, sin dal principio delle nostre tornate, che era in facoltà del presidente d'impedire ogni mostra di approvazione o di biasimo in questa Camera.

Io lo ripeterò ancora, che riguarderò come mio precipuo debito quello di procurare a ciascun deputato piena libertà di voto e liberissima manifestazione di pensieri.

Se vi ha altro relatore del III ufficio, lo invito alla ringhiera.

MIGLIETTI, relatore. Collegio di Decimo. — Questo collegio è diviso in quattro sezioni. Gli elettori iscritti sono in totale 905. Alla prima votazione intervennero 192 elettori.

L'avvocato Gavino Fara ebbe voti 92. Il barone Teulada, 58; andarono dispersi su varie persone 42 suffragi.

Nessuno avendo ottenuto il numero di voti richiesto dalla legge, si addivenne al ballottaggio tra i due candidati che ottennero maggior numero di voti, l'avvocato Gavino Fara, cioè, e il barone Teulada. A questa seconda votazione intervennero 277 elettori.

L'avvocato Gavino Fara ebbe voti 182. Il barone Teulada, 88.

L'avvocato Gavino Fara fu conseguentemente proclamato deputato del collegio di Decimo.

L'ufficio si è fatto carico di una osservazione, la quale accennerebbe ad una irregolarità commessa dalla prima sezione, la quale irregolarità consisterebbe in che non siasi indicato il numero che ciascuno dei due candidati ottenne. Ma veramente l'ufficio si è fatto carico di una irregolarità che, a mio avviso, non esiste, o quanto meno non ha la gravità che l'ufficio ha voluto dare alla medesima. Nel verbale l'ufficio aveva effettivamente fatto constare del numero dei suffragi ottenuti da ciascuno dei due candidati; poi, quando fu al termine di quell'articolo, il quale è appunto quello che indica quale dei due abbia ottenuto la maggioranza, accortosi come egli non potesse fare questo calcolo, ma dovesse portare

questo verbale alla sezione, cancellò tutto intiero quest'articolo. Essendo l'articolo cancellato, disse l'ufficio che non aveva fatto constare del numero dei voti che ognuno dei candidati aveva ottenuto; ma in verità ciò viene a constare perchè, quantunque l'articolo sia cancellato, si legge però in esso chiaramente come uno ne avesse ottenuto 44 e l'altro 6.

L'ufficio IV conseguentemente non ha creduto che vi potesse essere irregolarità in queste operazioni.

Fu bensì presentata una protesta sottoscritta da due che si dicono elettori del villaggio di Samassi. In essa si accenna ad alcune irregolarità che si sarebbero verificate nel corso delle operazioni; ma l'ufficio IV, ritenute che questa protesta è sottoscritta soltanto da due elettori; che i fatti cui accenna sarebbero avvenuti durante le operazioni elettorali, e per conseguenza, contro la verità dei fatti in essa allegati, sta la presunzione che deriva da ciò che nessuno degli elettori ebbe a protestare mentre si procedeva all'elezione, fu d'avviso che si dovesse convalidare questa elezione, ed a suo nome ve ne propongo la conferma.

(È approvata.)

Collegio di Demonte. — Questo collegio è composto di due sezioni: Demonte e Vinadio. Gli elettori iscritti sono 147, i votanti furono 102.

Il commendatore Giovanni Deandreis, consigliere di Cassazione, ebbe 79 voti; il canonico Giuseppe Abelli, 19.

Il commendatore Deandreis avendo avuto un numero di suffragi maggiore del terzo degli elettori iscritti, ed eccedente la metà dei votanti, fu dall'ufficio proclamato deputato del collegio di Demonte. Le operazioni elettorali non presentano alcuna irregolarità, e non v'è protesta.

L'ufficio III esaminò la quistione se il commendatore Deandreis, per la sua qualità di consigliere presso la suprema Corte di cassazione, fosse per avventura illeggibile. La ragione del dubitare nasceva da ciò che il medesimo non ha un esercizio continuo di tre anni nelle funzioni di giudice. L'ufficio si è fatto carico di verificare quale sia lo stato di servizio che il commendatore Deandreis ha prestato nella qualità di funzionario giudiziario, e n'ebbe queste informazioni, che, cioè, il consigliere Deandreis, dopo aver occupato il posto di giudice nella reale udienza in Cagliari, fu il 15 giugno 1848 nominato consigliere presso la Corte d'appello di Casale. Rimase in questo posto sino al 26 marzo 1851, nel qual giorno assunse l'ufficio di primo ufficiale presso il Ministero di grazia e giustizia, e lo abbandonò il 28 ottobre 1855 per essere giudice presso la suprema Corte di cassazione, ufficio che egli tiene ancora attualmente.

Se si riuniscono i due servizi prestati dal commendatore Deandreis, l'uno presso la Corte d'appello di Casale, l'altro presso la suprema Corte di cassazione, egli avrebbe prestato un servizio che si avvicina al quinquennio, cioè due anni, nove mesi e qualche giorno, come consigliere presso la Corte d'appello di Casale, e due anni ed un mese circa come consigliere presso la suprema Corte di cassazione.

Avuti questi dati, l'ufficio IV, ritenuto che lo Statuto all'articolo 69 non richiede un servizio continuo di tre anni; ritenuto che il servizio di tre anni non fu prescritto ad altro fine se non per dar tempo al Governo di assicurarsi che tutti coloro i quali sedevano come amministratori della giustizia fossero per scienza e per moralità capaci di occupare questo posto; che questo fine si ottiene egualmente sia che il servizio si presti continuamente durante un triennio, sia che vi sia una interruzione; l'ufficio IV, dico, ritenute queste considerazioni, e fatto inoltre riflesso che questa questione non era nuova per la Camera, ma che già dalla medesima era stata decisa nella passata Legislatura, credette di uniformarsi al voto che la Camera già aveva precedentemente manifestato, e di proporvi oggi, siccome fu proposto allora, l'approvazione della nomina del consigliere Deandreis a deputato del collegio di Demonte.

MENABREA. Je prends la parole pour demander quelques éclaircissements à monsieur le rapporteur.

D'après ce que nous venons d'entendre, il paraîtrait que l'honorable commandeur Deandreis a été conseiller d'appel à la Cour de Casal jusqu'en 1851, époque à laquelle il a été appelé à l'emploi de premier officier au Ministère de grâce et justice; puis, en 1855, il est de nouveau rentré dans la carrière de la magistrature, et occupe depuis cette époque une place de conseiller à la Cour de cassation.

Je voudrais savoir si dans le décret par lequel monsieur le commandeur Deandreis a été nommé premier officier de grâce et justice, la qualité de conseiller lui a été oui ou non maintenue. S'il en était autrement, on pourrait croire que du moment où il a été nommé premier officier, il aurait perdu le bénéfice de l'inaévitabilité que la loi accorde au magistrat de l'ordre judiciaire après trois ans d'exercice, et alors les conclusions de monsieur le rapporteur pourraient être contestées.

Je demande donc un éclaircissement à cet égard.

MIGLIETTI, relatore. L'ufficio IV non si è fatto carico di prendere queste informazioni, perchè quand'anche gli fosse stato noto che il commendatore Deandreis, lasciando il posto di consigliere d'Appello presso la Corte di Casale per occupare quello di primo ufficiale presso il Ministero di grazia e giustizia, avesse voluto che gli fosse conservata la carica di consigliere, l'ufficio IV non sarebbe stato menomamente disposto ad avere alcun riguardo a tale circostanza: l'ufficio ha creduto di dover unicamente investigare se in punto di fatto il commendatore Deandreis avesse un esercizio di tre anni, e in punto di diritto se l'interruzione che aveva avuto luogo possa impedire l'applicazione della legge.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Domando la parola per rispondere all'onorevole Menabrea, il quale ha fatto una considerazione che è contraria al disposto della legge. Questa non permette che si dia ad un funzionario un titolo che non corrisponde all'ufficio che copre; quindi colui che uscì dalla magistratura giudicante ed entrò in un altro ramo di questa, non può, quando anche il potere esecutivo lo volesse, ritenersi come avente la

qualità di magistrato giudicante. Perciò il commendatore Deandreis, dal momento che lasciò il grado di consigliere d'Appello per assumere l'ufficio di primo ufficiale presso il Ministero di grazia e giustizia, deve cessare assolutamente dalla qualità di consigliere d'Appello.

La questione sta in ciò: se anche quando abbia cessato di essere consigliere, egli essendo stato nominato nel 1855 consigliere del corpo giudicante, non si debbano congiungere i due tempi. Ora, siccome avvertì l'onorevole relatore, lo Statuto non dichiara che l'esercizio debba essere continuo, ma richiede semplicemente che questo sia di tre anni: sia esso continuo o non continuo, debb'essere sufficiente.

Di più, come si è anche avvertito, lo scopo della condizione dell'esercizio consiste nella necessità di riconoscere se la persona chiamata a quell'ufficio abbia o no l'abilità a tal uopo necessaria. Ora, siccome il servizio, sia continuo sia discontinuo, può dare una norma della capacità, dell'attitudine a quell'ufficio, perciò deve essere bastevole perchè l'inaffidabilità possa essere acquistata.

Io credo quindi che, qualunque sia la condizione in cui si trovasse il commendatore Deandreis allorché cessò dalla qualità di consigliere per essere chiamato al Ministero di grazia e giustizia, ciò non possa nè punto nè poco influire sulla sua inaffidabilità, e che quindi debba senz'altro essere riconosciuto eleggibile.

GALVAGNO. Io credo veramente che la questione stia tutta nello stabilire se il commendatore Deandreis, allorché venne chiamato a primo ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, abbia conservato la qualità di consigliere.

Lo Statuto richiede tre anni di esercizio nell'ordine giudiziario per acquistare l'inaffidabilità. Ora questi tre anni di prova li ha o no fatti il commendatore Deandreis? Ecco tutta la questione. Io rispondo affermativamente, e penso che, se si decidesse diversamente, si cadrebbe in un assurdo.

Il commendatore Deandreis era consigliere d'Appello; diede sufficienti prove di scienza e di dottrina per essere innalzato al grado di primo ufficiale presso il Ministero di grazia e giustizia, ove così commendevole fu la sua condotta, che fu promosso alla carica di consigliere di Cassazione. Ora è egli credibile che lo Statuto abbia voluto che un individuo il quale ha avute tante promozioni, debba ricominciare il suo tempo di prova? E si noti che il commendatore Deandreis diede molte prove; ne diede a Casale come consigliere di Appello, ne diede a Torino come primo ufficiale al Ministero e ne dà al presente come consigliere di Cassazione. Quindi io reputo che l'ammettere la contraria sentenza sarebbe veramente interpretare contro il ben pubblico l'articolo dello Statuto che richiede tre anni di esercizio: preme altamente, come ben osservò il relatore, che al più presto possibile si compia il tempo per godere dell'inaffidabilità, perchè ciò è stabilito nell'interesse dei litiganti e del pubblico.

Per tali ragioni io sono di avviso si debba convalidare l'elezione del commendatore Deandreis.

MENABREA. Je suis bien aise d'avoir provoqué cette discussion, parce qu'elle a donné lieu à des déclarations extrêmement explicites de la part du Ministère, en même temps qu'une explication d'un de nos jurisconsultes les plus éminents, je veux dire M. Galvagno. Ainsi il est donc bien établi que si un conseiller qui a déjà siégé comme juge dans un tribunal, a dû, par des circonstances quelconques, interrompre son service en cette qualité, lorsqu'il reprend les fonctions de juge, le temps passé précédemment dans de semblables fonctions lui sera compté pour acquérir le droit à l'inaffidabilité.

Ainsi, un juge de tribunal qui, après être devenu avocat fiscal, par exemple, serait plus tard promu au grade de président de tribunal, pourrait compter le temps qu'il a passé antérieurement dans la magistrature assise, pour prétendre au bénéfice d'inaffidabilité, quoiqu'il y aurait eu interruption de continuité dans les trois ans d'exercice?

Voci. Oui! oui! Sans doute!

MENADREA. Je suis bien aise d'avoir provoqué cette déclaration, car elle établit un point de jurisprudence constitutionnelle fort important.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io soggiungerò solo all'onorevole Menabrea, il quale pareva desiderasse una dichiarazione del Ministero, che mi sembra questa essere inutile, perchè nella Legislatura passata, quando si presentò la questione sulla validità o no dell'elezione del signor Tola, il quale certo non sedeva nei banchi in cui vi sono i deputati i quali sostengono la politica del Ministero, essendosi sollevata la questione se, stante l'aspettativa in cui era stato collocato, si dovesse congiungere il tempo anteriore all'aspettativa con quello decorso dopo la medesima, io, sostenendo questo stesso principio, ho propugnato la validità di quella elezione, appunto perchè diceva che si dovevano unire i due tempi testè accennati, appoggiandomi in ispecie all'articolo 69 dello Statuto, il quale prescrive un triennio di esercizio, ma non esige che questo sia continuo.

Vede dunque l'onorevole Menabrea che, anche senza questo eccitamento, poteva egli riconoscere quale era in proposito la dichiarazione del Ministero.

MENABREA. Mon but n'a pas été de provoquer une déclaration de la part du Ministère, mais je voulais seulement éclairer ma conscience, car je crois qu'en une autre circonstance la question n'a pas été jugée de la même manière. Il s'agissait du député Guillet, qui d'abord a été juge d'un tribunal, puis avocat fiscal, et qui fut nommé député peu de temps après avoir été promu aux fonctions de président de tribunal.

Comme à cette époque il n'avait pas encore trois ans d'exercice de ces fonctions, sa nomination ne fut pas approuvée, parce qu'on ne lui a pas compté le temps pendant lequel il avait siégé comme juge.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Il n'y avait pas encore le Statut alors.

MENABREA. Il est vrai qu'à l'époque où il était

simple juge de tribunal, le Statut n'était pas encore en vigueur.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Era prima dello Statuto; ora la prova richiesta dallo Statuto è un esercizio posteriore al medesimo.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti la conferma dell'elezione del commendatore Deandreis.

(È approvata.)

MIGLIETTI, *relatore*. Collegio d'Albertville. — Il collegio di Albertville è diviso in due sezioni: Albertville è la prima, Grésy la seconda.

Sono iscritti in questo collegio 716 elettori. Il numero degli elettori intervenuti alla prima votazione fu di 459.

Il cavaliere generale Jaillet ebbe voti 239; il notaio Isidoro Berthet, voti 202; tre voti andarono dispersi; quindici schede furono annullate.

L'ufficio, ritenendo che il generale Jaillet avesse ottenuto un numero di suffragi maggiore della metà degli elettori votanti ed eccedente il terzo del numero degli elettori iscritti, lo proclamò deputato del collegio di Albertville.

Il IV ufficio della Camera, considerando che la nomina di deputato non può nella prima votazione aver luogo che in riguardo a quel candidato, il quale abbia ottenuto un numero di suffragi eccedente il terzo del totale numero degli elettori iscritti (articolo 92);

Ritenuto che essendo 716 gli elettori iscritti nel collegio di Albertville, erano necessari 340 suffragi perchè il numero di essi potesse dirsi eccedente il terzo degli elettori iscritti...

CROTTI. Je fais observer qu'il s'agit d'une majorité de 240 et non de 340.

MIGLIETTI, *relatore*. Io credo che il relatore debba riferire l'opinione della maggioranza; coloro che hanno espresso un voto contrario debbono essere contenti che il relatore esponga il voto della maggioranza dell'ufficio a nome del quale riferisce.

Ora la maggioranza dell'ufficio ritiene che, a comporre il terzo di 716, sia necessario il numero di 340 voti.

Voci. Duecento quaranta.

MIGLIETTI, *relatore*. Ah, sì! Duecento quaranta; diceva per isbaglio 340.

Che invero il terzo di 716 essendo 238 $\frac{2}{3}$, a formare il terzo è necessario prendere tutti i 239 suffragi ottenuti dal generale Jaillet, se pur non vuoi cadere nell'assurdo di dire che un voto possa essere frazionato per applicarne due terze parti a compiere il terzo e conservarne una terza parte per presentarla e farla valere come l'eccedenza al terzo richiesta dalla legge elettorale;

Che conseguentemente il generale Jaillet non avrebbe ottenuto il numero di suffragi richiesto dalla legge;

Fu d'avviso che l'elezione dovesse essere annullata.

Ed in questa sentenza venne con tanta maggiore convinzione in quanto che fu trasmessa all'ufficio della

Presidenza una protesta, nella quale si allega come un tal Vachez Etienne, iscritto sopra due liste elettorali, abbia votato nel giorno 15 cogli elettori di Albertville, ed abbia poi nel giorno 18 preso parte alla ballottazione che ebbe luogo nel collegio di Ugine. Quindi l'ufficio IV propone l'annullamento di questa elezione.

CHIO. Io comincerò per informare la Camera di una circostanza degna di essere notata prima che noi ci inoltriamo in questa discussione.

Il IV ufficio, contrariamente a quanto osservava l'onorevole relatore, non ha deciso che, onde il candidato potesse essere eletto, dovesse avere almeno 240 voti; no: l'ufficio ha ritenuto che il numero totale degli elettori iscritti essendo 716, il terzo di questo numero era 238 $\frac{2}{3}$, e che perciò bastavano 239 voti per essere validamente eletto.

Ciò ritenuto, il candidato stato eletto ebbe effettivamente 239 voti e la sua elezione sarebbe stata senz'altro approvata dal IV ufficio, se non fosse sorta una difficoltà gravissima; e questa è che un elettore votò nello stesso tempo in due collegi nei giorni 15 e 18 novembre in cui ebbero luogo le elezioni; vale a dire un medesimo elettore, come consta dai documenti stati trasmessi all'ufficio definitivo del collegio e quindi alla Camera, votò nel giorno 15 nel collegio di Albertville e nel giorno 18 votò in quello di Ugine.

Nacque dunque la questione di sapere se il voto di questo elettore dovesse reputarsi valido o no.

Ora, a termini dell'articolo 17 della legge elettorale, secondo il quale nessun elettore può votare che nel collegio in cui ha il suo domicilio politico, parve al IV ufficio che fosse interdetto ad un elettore di prendere parte nella medesima convocazione dei comizi, alla votazione in due collegi distinti.

Partendo da questo principio, l'ufficio a grandissima maggioranza ripeté nullo il voto di quest'elettore.

Allora nasceva questa necessità di dover togliere dai 239 voti dati al generale Jaillet il voto riputato nullo, e togliendo adunque questo voto non rimanevano di voti validamente dati che 238. Adunque il generale Jaillet non aveva più un numero di voti che superasse il terzo, e per questa ragione, a termine della legge la quale esige che nella prima votazione per essere validamente eletto si abbia un numero di voti validi che ecceda il terzo del numero totale degli elettori iscritti, il IV ufficio ha dovuto a grandissima maggioranza reputar nulla l'elezione.

Onde io sono d'avviso che la Camera vorrà approvare la nullità tal quale venne proposta dal IV ufficio.

MIGLIETTI, *relatore*. Mi rincresce che l'onorevole preopinante, forse dimenticando ciò che passò nell'ufficio...

CROTTI. Aveva domandato la parola.

MIGLIETTI, *relatore*. Se ha qualche cosa da dire, parli pure; così risponderò in una sola volta a tutte le obiezioni.

PRESIDENTE. Il deputato Crotti ha facoltà di parlare.

CROTTI. J'étais membre de la minorité dans le quatrième bureau relativement à la discussion et à la délibération qui a eu lieu sur l'élection du général Jaillet. Monsieur le général Jaillet a obtenu dans le collège 240 voix.

Voci. Duecento trentanove.

CROTTI. Deux-cents trente-neuf. Oui, c'est 239, et en multipliant 239 par 3 l'on a 716; or, comme le nombre des électeurs inscrits est de 716, il est évident que monsieur le général Jaillet a obtenu plus du tiers des électeurs inscrits; il n'est pas nécessaire qu'il y eut un vote de plus; il est dit plus du tiers.

Est venue ensuite la seconde question, qui était celle-ci: que l'un des électeurs d'Albertville a voté irrégulièrement et d'une manière indue dans l'élection qui a eu pour résultat 239 votes en faveur du général Jaillet. Cet électeur avait été aussi porté d'une manière indue dans le collège voisin, celui d'Ugine. A son arrivée dans ce dernier collège, on lui a remis un bulletin, et il est allé voter à l'élection du 18, mais non pas à celle du 15, l'élection du 15 étant finie. Si donc par ignorance ou autrement il a voté le 18, ce fait est postérieur à l'élection du 15 et ne peut infirmer l'élection du général Jaillet, et c'est pour cela que je crois que cette élection est valable.

MIGLIETTI, relatore. Non ho che a lodarmi di aver lasciato la parola all'onorevole nostro collega Crotti, imperocchè egli ha mostrato come le allegazioni dell'onorevole Chiò non sono esattissime, parendo questo essersi scordato di quanto avvenne nell'ufficio.

Dalle parole dell'onorevole Crotti i miei onorevoli colleghi hanno potuto scorgere come effettivamente vi sia stata questione nell'ufficio quanto al definire se il numero di 239 poteva dirsi eccedente il terzo degli iscritti come prescrive la legge.

Due sistemi si ponevano innanzi: l'uno era quello di dividere la cifra di 716 in tre parti, l'altro di triplicare la cifra stessa. Quelli che sostenevano il primo sistema, venivano nella conclusione che non vi era più del terzo; gli altri invece credevano poter sostenere che il terzo si eccedeva, per la ragione che moltiplicando tre volte 239 si ha una somma maggiore di 716, numero degli elettori iscritti.

Io mi ricordo che l'onorevole Chiò era così convinto della giustizia della prima tesi, che ad uno dei membri dell'ufficio, il quale mostrò di credere non giusta la sua proposizione, disse: *buon per le matematiche che egli non si sia applicato a questi studi. (Ilarità generale)* Di questo mi sovvengo perfettamente; e sta in fatto che la conclusione presa dall'ufficio per l'annullamento di questa elezione fu precisamente dettata dalla considerazione che il numero 239, se soddisfaceva al terzo, non rappresentava niente più del terzo.

E la prova che la irregolarità citata nella protesta trasmessa alla Camera non fu il motivo che determinò l'ufficio a proporvi la nullità di questa elezione, si ha in ciò, che nel medesimo fu deliberato che alle proteste le quali si presentassero sprovviste di ogni carattere di

autenticità, e che fossero sottoscritte soltanto da uno o due individui, non si potesse dar retta alcuna; imperocchè troppo facile sarebbe il rendere viziata o il sospendere la convalidazione di una elezione, se si desse fede a tutto ciò che un elettore malevolo possa allegare senza che un membro della pubblica autorità convalidi la sua firma. E nel caso di cui discorriamo le cose erano precisamente in questo senso, imperocchè la protesta, di che si tratta, è sottoscritta da un solo, che non sappiamo neanche se sia elettore, non ha carattere di autenticità e fu trasmessa a modo di una lettera.

Quindi io richiamo il deputato Chiò a ciò che si è detto nell'ufficio e prego gli onorevoli colleghi che fanno parte del medesimo a volermi essere cortesi d'una parola, onde attestare se le cose siano o no in questo senso. E se io poi non ho, parlando della protesta che si è fatta, svolto le ragioni per cui anche a questo riguardo l'ufficio IV sarebbe stato d'avviso di proporre l'annullamento, egli è perchè appunto non ha voluto tenerla in conto di una protesta seria.

Quindi io, fatte queste rettificazioni, persisto a proporre, a nome dell'ufficio IV, che sia annullata questa elezione.

NOTTA. Domando la parola.

CHIÒ. Scusi, ho domandato io la parola per un fatto personale.

Io non mancherò alla considerazione che si conviene a quest'Aula, in cui si devono discutere gli interessi della nazione e non quelli delle persone. Ma io me ne appello a tutti i membri che furono presenti all'ufficio quando si fece la discussione di cui si tratta; me ne appello al loro onore (*Oh! oh!*), alla loro buona fede, onde dicano se è vero, sì o no, che io ho sostenuto che 239 eccedeva il terzo di 716. Io lo sostenni, e dissi maravigliarmi che taluno negasse questo asserto, che era fortuna che costui non avesse studiato le matematiche. (*Ilarità*) Perchè certamente a nessuno studioso delle matematiche verrà in pensiero di negare che 239 non ecceda il terzo di 716. Perciò respingo l'asserzione dell'onorevole relatore, se egli ha creduto di imputarmi che nell'ufficio io abbia sostenuto che 239 non eccede il terzo di 716. No, questo io non lo feci, non lo fo, e non lo farò giammai. (*Movimenti e Ilarità*)

La questione, o signori (ed io credo anche su questo secondo punto, che sto per riferire, di essere perfettamente conforme al vero), la questione che indusse l'ufficio ad annullare quest'elezione non è stata quella di sapere se il numero di 239 superava il terzo di 716; questa è una questione puerile, indegna di uomini serii; lo ripeto, la questione che preoccupò vivamente l'ufficio, o almeno la maggioranza del medesimo, fu questa: di sapere se quell'elettore, il quale aveva votato il giorno 15 nel collegio di Albertville, e nel giorno 18 nel collegio di Ugine, aveva dato un voto valido o no.

Si è presa allora in mano la legge elettorale, e, a fronte dell'articolo 17, la maggioranza dell'ufficio implicitamente decise che quel voto non era valido. Ritenuto che quel voto non fosse valido, bisognava di ne-

cessità toglierlo dai 239, perchè i 239 includono di necessità anche il voto di quell'elettore; quindi il candidato eletto aveva soltanto 238 voti, il qual numero è inferiore di una frazione del terzo degli iscritti; e per questa ragione l'ufficio si è trovato nella necessità di annullare l'elezione.

Ma tutta la questione, senza vagare in considerazioni estranee al presente soggetto, deve consistere nei seguenti termini: quest'elettore, che votò il giorno 15 in un collegio ed il giorno 18 in un altro, ha dato un voto valido in entrambi i collegi, o in uno soltanto, o in nessuno? Questa è la gran questione: quando l'avrete risolta, tutti sapremo se l'elezione del deputato Jaillet è valida o no.

PRESIDENTE. Il deputato Cavour Gustavo ha la parola.

CAVOUR G. Siedono in questa Camera distinti professori di matematica, ingegneri valentissimi; essi sono molto più competenti di me nella questione matematica; però mi pare non vi possa essere l'ombra di dubbio che 239 supera il terzo di 716.

Io credo che, se si trattasse di avere il terzo di 716 scudi, nessuno sarebbe molto contento di prenderne 239 per sua parte. (*ilarità*) Mi par dunque che il motivo di nullità addotto nella relazione come ragione principale non possa sostenersi. Osserverò poi che a tale riguardo v'ha un precedente in questa stessa tornata, in cui la Camera ha convalidata l'elezione dell'onorevole Borella, il quale aveva ottenuto 124 voti sopra 247 votanti. Stando al sistema di quelli che dicono che 239 non supera il terzo di 716, anche 124 non supererebbe la metà di 247: dunque sono d'avviso che per analogia si debba eliminare questo motivo di annullamento.

Vengo al secondo motivo.

Io mi era già formato l'opinione che il fatto del signor Vachez non sarebbe mai stato un motivo immediato d'annullamento, giacchè non risulta da una protesta presentata all'ufficio elettorale, ma solo da una petizione trasmessa per la posta senza autenticità di firma. Al più si sarebbe potuto domandare che si sospendesse l'approvazione dell'elezione finchè il fatto fosse accertato, ma credo che, anche questo ammesso, non sarebbe nulla l'elezione.

Il signor Vachez ha certamente avuto torto di votare in due collegi, e forse ne sarà stato punito: ma faccio osservare che egli, essendo iscritto ad Albertville, aveva diritto di votare in quel collegio. Il suffragio da lui dato ad Ugine fu nullo ed è atto delittuoso il votare una seconda volta: ma il primo voto era legittimo. Secondo la giurisprudenza che abbiamo seguito, a tenore della quale nessuno può toccare le liste elettorali quando sono regolarmente compiute, qualunque cosa abbia fatto il signor Vachez dopo il 15 non può infirmare quello che fece in questo giorno.

Per queste ragioni in modificazione delle conclusioni dell'ufficio IV, propongo la convalidazione di questa elezione.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli

esteri e delle finanze. La Camera nella seduta di sabato parve assentire al principio che, quando si tratta di clausola restrittiva, si dovesse applicare un'interpretazione nel più largo senso: ora se ciò fece rispetto ai consiglieri in aspettativa, ragion vuole che si proceda nella stessa guisa nel caso attuale.

La legge statuisce che nessuno si intende eletto se non riunisce in suo favore più d'un terzo dei voti degli elettori iscritti. Ora egli è evidente che in questo caso il signor Jaillet ha ottenuto questo numero di voti. Se la legge avesse richiesto che si avesse un'unità più del terzo, avrebbe detto: alla prima votazione niuno si intende eletto se non riunisce in suo favore una voce oltre il terzo degl'iscritti: la legge non avendo fatta questa dichiarazione, avendo stabilito essere sufficiente che si ottenesse più del terzo, io credo che non si possa ragionevolmente richiedere che si abbia un'unità di più.

Io penso che non convenga restringere soverchiamente la legge elettorale, ma bensì che sia principio giusto e liberale di interpretarla largamente. D'altronde io non ho presenti tutti i fatti consimili che si sono presentati alla Camera, ma parmi che in molte circostanze, massime rispetto al numero della maggioranza assoluta, si sia ritenuta sufficiente la maggioranza di un mezzo voto: se dunque ciò è bastevole per essere eletto, deve bastare l'averne più d'un terzo dei voti per essere nominato al primo scrutinio.

Credo quindi che la Camera non possa a meno di convalidare l'elezione del collegio d'Albertville.

PESCATORE. Domando la parola per una mozione di ordine.

Io pregherei la Camera di verificare un fatto relativo all'elezione del presidente Guillet.

Se mal non mi appongo, la cifra degl'iscritti ascende al numero di 640. Io parlo di una decisione già emessa dalla Camera la quale troncherebbe ogni discussione su questa elezione.

Io ritengo che l'elezione del signor Guillet è stata approvata. Il numero degl'iscritti, tra morti e vivi, è di 640: il numero dei voti ottenuti al primo scrutinio, e che fu riputato sufficiente, non era che di 214, ed in questa situazione di cose non avvi un voto di maggioranza: 214 moltiplicato per tre dà 642; ma dividendo 640 per 3 non abbiamo per risultato 214: dunque avvi la maggioranza di $\frac{2}{3}$ di voto, non d'un voto intero: e ciò nonostante, se la Camera ha approvato l'elezione del signor Guillet, io credo non vi sia luogo a questione pregiudiziale su questo punto.

COSTA DI BEAUREGARD. Le point de départ est le chiffre de 239 votes acquis au candidat dont on conteste l'élection. Monsieur le président du Conseil ayant bien voulu reconnaître et soutenir la validité de ces chiffres, il peut être inutile d'y insister encore; il me reste à combattre un point de l'argumentation de l'honorable Chiò qui a dit: 239 votes sont reconnus au général Jaillet, par conséquent la majorité lui est acquise. Mais nous devons en déduire un nécessairement, et le nombre des votes se réduisant à 238, l'élection n'est plus valide.

Mais pourquoi déduire cette unité? C'est sur une réclamation venue d'Albertville. Nous dit-on: un électeur a voté dans deux collèges; il a voté d'abord à Albertville, puis se trouvant trois jours après à Ugine, où se faisait un ballottage, il a encore voté dans ce dernier collège. Mais il faut se reporter aux époques auxquelles ont eu lieu ces deux votations. Le 15 cet électeur était à Albertville, lieu de son domicile légal, et il y a donné sa voix.

Les opérations électorales de ce collège ont été régulières; le résultat en a été proclamé; l'élection par conséquent a été positivement complétée le 15. C'est un fait évident. S'il a plu à cet électeur (qui sans doute ne se rendait pas compte des conséquences de cet acte) de voter trois jours après, le 18, dans un autre collège, l'élection d'Albertville, à laquelle il a pris part, n'en est pas moins valide, parce que les opérations électorales qui s'y sont passées sont complètement indépendantes de celle qui ont eu lieu à Ugine; ce serait une étrange chose que de vouloir subordonner la validité de l'élection d'un collège à la régularité des actes d'un collège voisin.

Ces observations me semblent démontrer la faiblesse de l'objection qu'on nous oppose. Etant reconnu d'ailleurs que les 239 votes acquis au général Jaillet lui assurent la majorité légale, il ne peut y avoir de doute sur la validité de son élection.

NOTTA. Essendo io stato presidente dell'ufficio, credo mio debito di rispondere al deputato Chiò ed all'onorevole relatore, che qui non è questione di onore, ma di memoria, e la memoria, come ognuno sa, può fallire; parlo della mia, non di quella degli altri onorevoli membri.

Quello che sta in fatto si è che quando uscimmo dall'ufficio, a tutti quelli a cui ho parlato parve che il motivo che ci aveva determinato ad annullare questa elezione si era che dal conto fatto non potevasi affermare che nel numero dei votanti il signor Jaillet avesse ottenuto il terzo degli elettori iscritti, e tanto più credevamo confermarci l'opinione da noi emessa dalla circostanza che vi era stato un elettore che aveva votato in due luoghi. Ripeto però che in fatto di memoria sempre si può involontariamente mancare.

Voci. Ai voti! ai voti!

CHIÒ. Prego la Camera di volere essere cortese di ascoltarmi. Io desidero che l'onorevole Notta, il quale parlò di memoria, si esprima in termini chiari e precisi, che non diano luogo a supposizioni, ad insinuazioni, ed allora sarò pago delle sue risposte.

Voci. No! no! non è il caso! Basta!

CHIÒ. Allora rinuncio alla parola.

ARA. Io non posso essere d'accordo nè coll'onorevole Chiò, nè coll'onorevole presidente del Consiglio, doversi la quistione risolvere nel senso assolutamente matematico.

Ambidue molto iniziati nelle scienze esatte, quando devono giudicare di cifre non possono scostarsi dalle misure matematiche; ma qui, che si tratta d'interpre-

tazione di legge, è d'uopo di adottare un altro sistema, quello cioè di addentrarsi nello spirito dell'articolo della legge elettorale, e di vedere se il voto possa o no frazionarsi; giacchè da un tale esame dipende il vedere se per l'eccedenza del terzo degli elettori iscritti, o della metà dei votanti, debba ammettersi una frazione oppure una unità.

L'onorevole presidente del Consiglio ebbe ad osservare che, trattandosi d'interpretazione della legge elettorale, questa deve farsi in modo restrittivo e non estensivo.

Prima di tutto, io non divido intieramente l'opinione dell'onorevole presidente del Consiglio circa l'interpretazione in materia elettorale. Io credo che quando la legge elettorale ha voluto stabilire delle esclusioni, non abbia voluto impedire l'estensione ai casi simili.

È necessario di ben penetrarsi dell'animo del legislatore, e, secondo che si riconoscono casi identici nei previsti, applicare agli uni ed agli altri eguale disposizione di legge.

In quanto all'articolo 92 della legge elettorale, esso si esprime, a mio senso, in modo che non può a meno di considerare i voti come unità e non come frazioni.

Ora, quando la legge dice che debba avere un numero di *suffragi* oltre la metà, la legge ha considerati i *suffragi* per se stessi, e non ha potuto considerare nè un terzo, nè un quarto di suffragio.

Nè mi fa senso l'argomentazione dell'onorevole presidente del Consiglio, che, se la legge avesse voluto impedire che si tenesse conto delle frazioni, avrebbe dovuto esprimere chiaramente che dovesse il candidato riportare *un voto* oltre il terzo degli iscritti, ed oltre la metà dei votanti; perchè invece, non avendo la legge fatto mai alcun cenno di frazioni di suffragi, ma solo di voti come unità, sussiste l'argomento contrario che, se la legge avesse voluto frazionare, avrebbe dovuto ciò esprimere; ma dal momento che non lo ha fatto, noi dobbiamo considerare i suffragi intieri.

L'osservazione importante intorno alla quale è necessario io mi soffermi, è questa, che cioè in un caso simile, trattandosi dell'elezione dell'onorevole Guillet, abbia la Camera pronunciato contro questo principio. Se realmente si fosse allora portata alla Camera la quistione attuale, cioè se sia il caso di frazionare o no i suffragi, in allora io acconsentirei di accettare questo come un precedente pregiudizievole; ma io credo che alla Camera non si sia allora fatta la quistione se il suffragio sia o no frazionabile.

Ora, non essendosi fatta la quistione, io non posso ammettere questo come precedente. Io credo che sia essenziale che la Camera si pronuncii ora sopra questa importante quistione. Dal momento che ho la parola, mi permetto ancora alcune osservazioni circa la seconda parte della relazione dell'ufficio, a cui si riferì il ragionamento dell'onorevole Costa di Beauregard.

Io ritengo che l'onorevole Costa di Beauregard non ha fatto bene attenzione alle conseguenze di una votazione qualora sia stata fatta in un collegio piuttosto che

in un altro. In un collegio il voto è valido ed efficace e deve essere annoverato; ma quando un elettore fuori del suo collegio è ammesso a votare, questo voto può essere nullo.

Ora, ancorchè non si volesse ritenere per sufficientemente giustificata l'allegazione contenuta nella protesta non autentica, che cosa deve fare la Camera? Non è il caso che essa debba senz'altro passare ad approvare la nomina, ma deve invece soprassedere; deve fare un incombente, se crede necessario, per far autenticare questa protesta; ma io credo che sia essenziale, massime nel dubbio, e trattandosi appunto d'interpretazione di legge, che sia veramente giustificata questa circostanza, perchè questa sola circostanza io ritengo sia sufficiente per l'annullamento dell'elezione di cui si tratta.

GENINA. Veramente io non intendeva di dover più prendere la parola su questa elezione, perchè quanto fu detto testè dall'onorevole Pescatore e dall'onorevole Costa di Beauregard mi sembrava bastante a sciogliere ogni questione; ma, dappoichè s'insiste sopra questi due punti che cadono ora in esame, mi si permetta una breve osservazione sui medesimi.

In primo luogo, quanto al numero dei votanti, io vi prego, o signori, di ritenere che non si devono usare due pesi e due misure.

Se la Camera ha già due volte riconosciuto che anche una frazione d'un voto soddisfa la legge, io non vedo come in questo caso non si voglia ammettere lo stesso principio. Fu riconosciuto nel fatto del signor Guillet, come osservò benissimo l'onorevole Pescatore; fu ammesso nel fatto dell'elezione del signor Borella, come fu accennato dal marchese Di Cavour. Dunque io non vedo come adesso si voglia adottare un'altra misura. Bisogna avere buona fede, bisogna avere verso tutti la stessa misura.

L'onorevole Ara ci disse: non si è agitata la quistione, non vi è stato un voto preciso per questo; ma io osservo: l'elezione del signor Guillet non ha dato luogo al computo preciso di tutti i voti, e non si è già sospesa la votazione da un giorno all'altro per computarli? Perchè l'onorevole Ara non sorse allora a fare la quistione della frazione? Allora era il tempo di proporla; ma dal momento che la Camera ha adottato una massima, non so come possa recedere dalla medesima. Questa stessa questione esisteva anche riguardo all'elezione del deputato Borella; ma avvi qualcuno che l'abbia sollevata? Nessuno; poichè tutti erano convinti che anche una frazione bastava per dare la maggioranza. Io invoco adunque la buona fede della Camera a questo riguardo.

Relativamente al secondo punto, alla questione cioè di quello che ha votato in due collegi, propongo la questione pregiudiziale quanto al richiamo che è stato presentato, poichè una protesta che non è in forma legale, è come se non ci fosse trasmessa.

Ora, lo stesso oratore ci ha detto che questa fu sporta da uno che non si sa se sia elettore, che è in forma di lettera, senza legalizzazione; ma ognuno ben vede che valore possa essa avere; chiunque in tal caso potrebbe

venire a gettare un dubbio e obbligare a fare una inchiesta.

Credo poi che, qualunque sia la tergiversazione, il sofisma che si voglia mettere innanzi, non si potrà mai far valere il principio che, quando un individuo ha votato in un'elezione che è stata proclamata consumata, e che l'eletto ha acquistato i diritti conferitigli, portandosi due o tre giorni dopo a votare in un altro collegio, questo secondo voto possa annullare la prima elezione.

Per siffatte ragioni, quanto al primo punto vi sono i precedenti della Camera, ed io oppongo perciò la questione pregiudiziale; quanto al secondo oppongo pure la questione pregiudiziale, perchè il secondo voto non può invalidare il primo. Credo pertanto che questa elezione deve essere confermata. (*Bravo! Bene!*)

MAZZA. Alle ragioni addotte dall'onorevole Genina ho alcune cose da contrapporre circa due punti che egli ha trattato. L'uno, pel quale si annullerebbe la presente elezione; l'altro, per cui si dovrebbe dar luogo all'inchiesta.

Quanto al primo punto, l'onorevole Genina ha detto che la Camera non doveva avere due pesi e due misure per giudicare in qual modo debba calcolarsi la maggioranza. Concordo perfettamente in questa opinione espressa dall'egregio professore, purchè egli mi ammetta a sua volta che comunque sia sempre da rispettarsi il voto di una Legislatura, tuttavolta non deve legare un'altra...

Voci da ogni parte. È questa! Oggi! Ieri!

MAZZA. Rettifico subito le mie parole; credeva che si trattasse della Legislatura antecedente.

Comunque sia, sebbene nella elezione del signor Guillet la Camera abbia adottato questo principio, è però da osservare che sotto la legge francese, in ciò compiutamente identica alla nostra, avvennero due casi, in cui fu solennemente deciso che le frazioni di un voto non costituivano maggioranza. E, al parer mio, meritamente conciossiachè qui non si tratti di maggioranza matematica, per cui anche una minima frazione varrebbe; ma bensì, evidentemente, di una maggioranza morale che non esiste, se non vi è almeno una persona.

Due casi, ripeto, io ho dedotto dalla legislazione francese, nei quali si è definito la maggioranza non poter essere costituita dalla frazione di un voto: e questi sono la elezione del 21 dicembre 1837 di Herlé père, e l'altra del 28 luglio 1842, del deputato Toyé, citati da Ledru-Rollin nel dizionario che tutti conoscono.

Ora vedrà la Camera dirimpetto alla ragione logica che ho addotta e all'esempio di questi due casi, tratto da una legislazione, che a questo riguardo è perfettamente conforme alla nostra; vedrà la Camera a quale delle due opinioni debba aderire, giacchè io credo che neppure il voto del giorno antecedente vincoli la Camera, quando nella sua coscienza essa creda di doverne dipartire.

Se la Camera permette, verrò al secondo punto trattato dall'onorevole Genina, e relativo al voto che si affermò dato in due collegi dal medesimo elettore. Si è

contestato questo fatto, e l'onorevole Genina diceva che nel dubbio, quando vi è una petizione che non è autentica, non si doveva approvare l'inchiesta domandata. Ebbene, io volgo contro lui l'argomentazione e gli rispondo che quando si tratta di definire un atto dubbio, e la contestazione elettorale non cade che sopra un voto, allora è propriamente il caso d'inchiesta. Imperocchè per poco che rimanga dubbioso il fatto che l'elettore di cui si tratta abbia votato in due distinti collegi, e che quindi un voto possa essere nullo, resterebbe dubbio eziandio se il candidato in questione sia stato illegalmente eletto.

Per conseguenza io domando che, essendo dubbioso questo fatto, e dipendendo da quel voto la certa legalità dell'elezione di cui si tratta, la Camera sospenda il suo voto, e faccia luogo all'inchiesta.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Menabrea.

Voci. Ai voti! ai voti!

MENABREA. Ci rinunzio.

MELLANA. Ho domandato la parola per esporre una sola osservazione, dacchè appunto si invocano i precedenti della Camera. Io intendo di far presente, che nel VI ufficio si presentò pure il caso di un elettore che ha votato in due collegi. Quel voto non ebbe alcun effetto, perchè non poteva influire sulla maggioranza, e tuttavia fu deciso di portare davanti alla Camera le conclusioni, che quella petizione fosse mandata al Ministero di grazia e giustizia, onde avvisare a che la legge fosse eseguita.

Io non vorrei che colla votazione su questa elezione si pregiudicassero queste conclusioni, poichè davanti ad un fatto iteratamente avvenuto in più collegi, davanti alla temerità di infrangere la legge più essenziale dello Stato, non dubito che la Camera non vorrà lasciare impunte siffatte violazioni, e che adotterà le conclusioni dell'ufficio VI, che cioè quelle petizioni siano trasmesse al Ministero, affinchè provveda acciò la legge non sia violata.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha la parola.

MIGLIETTI, relatore. Io non insisto sulla questione, sulla quale la Camera si è intrattenuta finora, se cioè possa un voto essere diviso. Io rispetto l'opinione di coloro i quali credono che possa procedersi in questa bisogna matematicamente, e che la volontà di un elettore possa essere frazionata: vi sono però per una parte e per l'altra ragioni perchè ognuno possa votare con sufficiente criterio. Ma dal momento in cui venga a stabilirsi che il numero di 239 è un numero eccedente il terzo di 716, è da osservarsi se sia savio consiglio dare peso a quella protesta che fu trasmessa alla Camera per mezzo della Presidenza.

Io ho accennato come l'ufficio IV abbia deliberato che non si possa tenere in gran conto una protesta la quale si presenta spogliata di ogni autenticità, e che si riferisca a fatti i quali si sarebbero potuti accennare nel momento in cui si procedette alle operazioni elettorali. Ma nel caso, di cui si tratta, se è vero che la pro-

testa difetta di ogni carattere di autenticità, egli è pure vero ad un tempo che si desidera l'altro requisito per non tenerne conto; quello cioè che la medesima si riferisca ad un fatto il quale potesse accertarsi nel momento in cui si procedette alle operazioni elettorali, e che non abbia l'importanza di influire sull'elezione.

Invero, il fatto che si accenna in questa protesta, nell'occasione in cui si procedette alle operazioni elettorali, non avrebbe potuto essere accertato, imperocchè si trattava di un fatto il quale avveniva in un altro collegio. Come ho accennato, questo fatto consisterebbe in che un individuo trovavasi iscritto sopra le liste elettorali di due collegi: nella prima votazione votò nel collegio di Albertville, poscia nel giorno del ballottaggio, essendovi vacanza a questo collegio dove il deputato era stato proclamato, impiegò il suo tempo votando ad Ugine.

Questo fatto, dico, non poteva essere verificato nel momento in cui si procedeva alle operazioni elettorali; conseguentemente la denuncia presentata alla Camera non avrebbe contro di sè la presunzione che il fatto non sia vero, perchè non fu accertato nel momento in cui si procedeva alle operazioni elettorali.

In secondo luogo, il fatto è per sua natura gravissimo, imperocchè dall'essere o no valido questo voto dipende la validità dell'elezione.

Esaminando la questione sotto questo secondo aspetto, se cioè il voto di questo elettore (posti per veri i fatti indicati nella protesta) abbia a considerarsi valido, dirò ciò che nell'ufficio si è osservato. Si è detto che quando uno si trova iscritto sopra due liste elettorali, deve necessariamente optare almeno col fatto per uno dei due collegi; in difetto di questa opzione non può conoscersi a quale dei collegi egli voglia appartenere. Ora, l'elettore di cui si tratta, presentandosi al collegio di Albertville per votare, mostrava realmente col fatto che egli voleva esercitare i suoi diritti politici in quel collegio; ma nulla vi ha di espresso, e succede un fatto posteriore il quale lascia in dubbio quale fosse l'intenzione di questo elettore.

Il fatto posteriore della votazione alla quale esso intervenne nel ballottaggio di Ugine, lascia il dubbio se questo elettore volesse appartenere più all'uno che all'altro collegio.

Si è osservato nell'ufficio che la votazione di questo elettore nel collegio di Albertville era anteriore a quella del collegio di Ugine: che la votazione posteriore, fatta contrariamente al disposto della legge, non poteva viziare la precedente, che era stata fatta nella pienezza dei diritti dell'elettore.

Ma per parte di alcuno si è fatto presente come il fatto della votazione seconda servisse a spiegare l'intenzione dell'elettore; mostrasse cioè come il medesimo non avesse realmente volontà in ordine al collegio al quale esso volesse appartenere: e dal momento in cui non vi è un fatto che spieghi questa sua volontà, si è dovuto ritenere che il medesimo votò effettivamente in due luoghi, credendo di poter ciò fare e volendolo; e che con-

seguentemente, il disposto della legge essendo chiaro, prescrivendo, cioè, che niuno può votare in due collegi a pena di nullità, devesi questo voto considerare come nullo. E quando questa questione dovesse essere risolta, era mente dell'ufficio che anzitutto si verificasse il fatto coll'esaminare le liste elettorali dei due collegi, dalle quali si vedrà se effettivamente la denuncia che ha luogo nello scritto trasmesso alla Camera sia vera.

Quindi, qualora la Camera deliberi che il numero di 239 suffragi ottenuti dal generale Jaillet ecceda il terzo degli elettori che erano iscritti nel collegio di Albertville, sarebbe, a mio avviso, il caso di accertare anzitutto se vere sono le circostanze che furono allegate in quella protesta, e ciò col chiedere le liste elettorali, dalle quali si potrà solo riconoscere se effettivamente questo elettore ha votato in due collegi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Chi intende di chiudere la discussione, si alzi...

MARCO. Siccome c'è un fatto che vuole essere rischiarato, così sarebbe bene che il relatore desse lettura della protesta.

Molte voci. La chiusura!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura di questa discussione.

(È adottata.)

Metto ai voti le conclusioni del IV ufficio per l'annullamento dell'elezione del collegio di Albertville.

(*Molti deputati chiedono la parola.*)

Voci. La divisione!

MAZZA. Sonvi due proposte distinte: l'annullamento pel modo di compir la maggioranza, e l'inchiesta per riconoscere se l'elettore di cui si tratta ha votato in due collegi.

PRESIDENTE. Metterò prima ai voti, se la Camera lo consente, l'annullamento.

Voci. No! no! no!

DE VIRY. Les uns demandent l'annulation de l'élection du député Jaillet, les autres veulent faire procéder à une enquête. Mais sur quoi la demande de l'enquête est-elle basée? Sur une pétition ou une lettre envoyée à la Chambre dénuée de tout caractère d'authenticité. La signature qui est au bas de cette pétition n'a pas été légalisée par l'autorité locale, dès lors je demande si une pièce, dont la signature n'offre pas plus de garantie, peut être reçue à la Chambre sans au moins être présentée par un membre du Parlement même? Je demande, en outre, comment cette pièce est parvenue au bureau de la Présidence. Si elle y est venue comme une simple lettre, l'on ne peut en faire aucun cas. Le règlement de la Chambre s'oppose à ce qu'on la prenne en considération, car toutes les pièces qui ne sont pas authentiquées doivent être considérées comme n'ayant aucune valeur, et doivent, sans autre formalité, être repoussées; dès lors l'enquête ne peut avoir lieu, puisqu'elle ne s'appuie que sur une dénonciation de cette nature.

PESCATORE. Intendo rispondere a quello che ha

detto il deputato De Viry; ma prima domando la lettura della protesta.

ARA. Io credo che debba dividersi la questione.

Si è fatta la proposta per l'annullamento, e per questa si è approvata la chiusura.

Si è poi fatta la proposta per un'inchiesta, e sopra questa non si è approvata la chiusura; quindi sarà il caso di insistere per far dar lettura della protesta, perchè credo che la Camera non potrà far procedere a quest'inchiesta senza avere udito la lettura del documento.

Dunque, dividendo la questione, mi pare che prima deve mettersi ai voti l'annullamento e quindi, ove non abbia luogo l'annullamento, si deve porre ai voti l'inchiesta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'annullamento dell'elezione del deputato Jaillet.

(Non è approvato.)

Viene ora la proposta colla quale si chiede che si proceda ad un'inchiesta.

PESCATORE. Io domando qual sia lo scopo dell'inchiesta, se non si dà lettura del documento.

MIGLIETTI, relatore. L'inchiesta è nel senso di avere le liste elettorali, dalle quali deve apparire come questo individuo che è qualificato col suo nome e cognome abbia votato in due collegi.

Se risulterà che ciò sia vero, allora dovremo esaminare la questione se il suo voto debba essere valido pel collegio di Albertville. Quando venga a riconoscersi che ciò non sia, allora non avvi più questione.

FRANCHI. Se si ammettesse la protesta prima che la Camera avesse pronunciato intorno alla validità o no del voto dato dall'elettore iscritto nei due collegi, si verrebbe a pregiudicare la questione.

Il risultato dell'inchiesta non è altro se non quello di constatare che quest'elettore iscritto in due collegi votò in tutti e due. Ma quando questo fatto sarà provato, non ne verrà la conseguenza che il primo voto debba essere nullo. Io credo anzi, e meco lo crederanno moltissimi, che il primo voto sia valido.

L'onorevole relatore diceva testè che quell'elettore, avendo votato consecutivamente in due luoghi, provò che non aveva intenzione di eleggere fra i due collegi, ma bensì che aveva da principio l'intendimento di commettere la frode di un doppio voto; ma dal fatto illegale commesso posteriormente, volerne inferire che egli avesse da prima l'intenzione d'infrangere la legge, non mi pare del tutto conforme alle regole che si debbono seguire nel giudicare i fatti.

Noi, o signori, abbiamo qui un voto il quale è legale, perchè l'elettore era iscritto e poteva votare validamente. Il suo primo è valido, sarà nullo il secondo.

Quindi mi pare che, prima di deliberare l'inchiesta, la Camera dovrebbe pronunciare se il primo voto di un elettore iscritto in due liste sia valido o no.

Se la Camera crede, ciò che mi pare difficile, che tale voto sia nullo, allora sarà necessariamente il caso dell'inchiesta; ma ove la Camera non lo credesse nullo allora l'inchiesta sarebbe affatto inutile, a motivo che

provarebbe un fatto inconcludente alla validità dell'elezione.

MAZZA. L'onorevole preopinante ha posta la questione in un modo che non può essere assolutamente approvato dalla Camera. Egli vuole che si ponga la questione sopra una massima, che cioè quando si sia dato da un elettore il voto in due collegi, un voto possa essere valido e l'altro non esserlo. Io dico che la questione non può essere posta in questo modo davanti alla Camera. Io credo che non possa esserci dubbio che quando un elettore votò in due collegi, il suo voto è egualmente nullo in ambedue i luoghi. (*No! no! — Rumori a destra*) Chiedo perdono a chi mi interrompe, ma l'articolo 17 della legge elettorale è formale; esso dice:

« Niuno può esercitare altrove il diritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico. »

E poi aggiunge:

« Ogni individuo, s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all'esercizio dei diritti civili. »

Si statuisce, pertanto, che se un elettore non ha scelto altrove il suo domicilio politico, s'intende di diritto fissato nel luogo dove ha il domicilio civile. Segue poi ancora l'articolo:

« Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione diretta e per riguardo ai commercianti, ecc. »

La legge per conseguenza fa facoltà a qualunque cittadino il quale sia chiamato al diritto dell'elettorato, di trasferire altrove il suo domicilio politico, solo che concorrano in lui determinate condizioni per trasferirlo in questo o quell'altro luogo.

Chiedo si faccia un po' di silenzio.

Se l'elettore ha creduto di dover trasferire altrove, che nel suo domicilio civile, il suo domicilio politico, evidentemente questo ha usato un diritto che gli competeva per mezzo della legge.

Adunque torniamo al caso concreto. Supponiamo che l'elettore di cui si tratta abbia veramente votato in due distinti luoghi, e nel luogo del suo domicilio civile, e nel luogo dove egli ha creduto bene di trasferire il suo domicilio politico. Egli ha usato in entrambi i casi un diritto che gli compete a termini di legge.

Non può essere migliore il voto dato in un luogo di quello che lo sia quello dato in un altro; nè potrà mai dirsi nullo il voto dato in un luogo e valido quello dato in un altro, imperocchè egli aveva egualmente diritto di votare o in un luogo o nell'altro, ma non può mai averlo di votare in tutti e due i distinti luoghi.

Tutta la questione verte pertanto sopra un fatto dubbioso, sopra un fatto, circa il quale non credo che la Camera sia ancora chiarita. L'inchiesta sola è quella che può chiamare la luce sopra questo fatto, e allora soltanto la Camera potrà decidere la questione con conoscenza di causa.

Ma quanto alla massima, permetta l'onorevole Franchi che io gli ripeta non essere prima di tutto nella co-

stumanza degli usi parlamentari di deliberare sopra massime.

Quanto poi al caso concreto, ho provato che l'inchiesta soltanto potrà mettere in grado la Camera di decidere la questione con quella conoscenza del fatto che è richiesta per giudicare se veramente, essendovi stato un voto nullo, debba la elezione essere annullata.

Io chieggo adunque che, per mezzo dell'inchiesta, si chiarisca innanzitutto questo fatto. La proposta del deputato Franchi parmi per le ragioni addotte, inaccettabile.

CROTTI. J'ai demandé la parole pour ramener la question à sa simplicité primitive.

L'honorable rapporteur avait dit que même sur cette question dans le bureau on n'avait pas fait grande attention, qu'on n'avait donné que peu d'importance à celle des chiffres; mais laissons cela de côté. Il s'agit de la double votation d'un électeur. Cet électeur est domicilié à Albertville, il est fermier de M. Manuel et a voté dans son collège, comme il en avait le droit; puis il est allé dans un autre collège, où il a également voté. Il a mal fait, j'en conviens; mais je soutiens que c'est la première votation qui est valide.

BIANCHERI. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Mormorio*)

BIANCHERI. L'onorevole preopinante ha messo come fatto accertato che l'elettore il quale ha votato in due collegi avesse diritto di votare nel collegio di Albertville. Ora questo bisogna constatarlo, accertare cioè se egli aveva il domicilio civile in quel luogo.

Voci. Sì! sì! Era iscritto. (*Rumori*)

BIANCHERI. Domando scusa; non basta: uno può essere iscritto sulle liste elettorali di due collegi e tuttavia non può esercitare il diritto politico se non se dove ha il domicilio civile, a meno però che egli non abbia trasportato il domicilio politico...

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori*)

BIANCHERI. Perdoni la Camera; vi sono circostanze di fatto che devono essere appurate, l'onorevole preopinante ha ammesso come fatto accertato quello che non lo è.

Voci. Ai voti! ai voti!

GENINA. È necessario di finirla; quindi io non mi oppongo a che si ponga ai voti anche l'inchiesta; però io debbo far presente questa circostanza: nel votare l'inchiesta, la Camera vuole essa votarla d'ufficio? Difatti qui non vi è alcun richiamo per domandarla; la sola protesta che esiste è come non esistesse, perchè non è rivestita delle forme legali; perciò non deve essere ricevuta dalla Camera, non deve essere letta, non se ne deve tener conto.

Ora si voti pure sull'inchiesta: ciascuno voterà come crede; ma ritengo che questa considerazione non vuol essere obblata.

Voci. Ai voti! ai voti!

ABA. Domando la parola.

La Camera non deve passare in silenzio sul principio emesso dall'onorevole Genina. La Camera ha diritto di

ordinare inchieste anche d'ufficio, anzi ne ha il dovere quando le crede necessarie a conoscere la verità: ora io domando perchè non possa e non debba la Camera ordinare l'inchiesta quando vi è un voto dubbio, oltre alla questione legale già fatta? Lo deve tanto più, inquantochè sinora non si sono fatte che allegazioni dai nostri colleghi, certamente degne di fede, ma non a sufficienza, perchè il voto sia emesso con piena cognizione della cosa.

PRESIDENTE. Metto ai voti la sospensione di questa elezione perchè si proceda ad un'inchiesta.

(Non è approvata.)

Pongo a partito la conferma dell'elezione del signor Jaillet a deputato del collegio di Albertville.
(È approvata.)

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Continuazione della verifica dei poteri.
